



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 49

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 24 settembre 2008

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i> 33
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 36
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	» 48
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 52
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 55
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 61
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 68
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 70
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 75
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	» 88

### Commissioni congiunte

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali - Senato) e I (Affari costituzionali - Camera) . . . . .	<i>Pag.</i> 5
--	---------------

### Commissioni riunite

8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) . . . . .	<i>Pag.</i> 7
---	---------------

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . .	<i>Pag.</i> 96
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	» 106
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . . . .	» 108
Per l'infanzia . . . . .	» 109

### Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro . . . . .	<i>Pag.</i> 110
---	-----------------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.*

**Sottocommissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	Pag. 122
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri . . . . .	» 126

---

<b>CONVOCAZIONI</b> . . . . .	Pag. 127
-------------------------------	----------

<b>Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali</b> . . . . .	Pag. 133
---	----------



## COMMISSIONI CONGIUNTE

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)**

del Senato della Repubblica

con la

**I (Affari costituzionali,  
della Presidenza del Consiglio e interni)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 24 settembre 2008

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del presidente della I Commissione della Camera*  
BRUNO

*Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento Vito.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### PROCEDURE INFORMATIVE

**Comunicazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento sulle linee programmatiche**

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Elio VITO, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto Zaccaria (*PD*), Giuseppe CALDERISI (*PdL*), il senatore Enzo BIANCO (*PD*), i deputati Mario TASSONE (*UdC*), Sesa AMICI (*PD*), il senatore Francesco PARDI (*IdV*).

Donato BRUNO, *presidente*, considerati gli impegni istituzionali del ministro Elio Vito, nonché quelli delle due Commissioni, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

**8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

Mercoledì 24 settembre 2008

**5<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
GRILLO

*indi del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
CURSI

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(999) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO avverte che, in relazione agli emendamenti che sono stati presentati, è necessario attendere, per procedere con le votazioni, che le Commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> si esprimano in sede consultiva.

Il senatore STIFFONI (*LNP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la Presidenza a tener conto dell'eventuale conclusione anticipata della seduta pomeridiana odierna dell'Assemblea, auspicando, per tale eventualità, una anticipazione della prevista seduta notturna delle Commissioni riunite.

Dopo che il presidente GRILLO ha dichiarato di condividere l'esigenza rappresentata dal senatore Stiffoni della quale, assicura, si terrà conto per eventuali variazioni nella programmazione dei lavori odierni, ha la parola la senatrice DONAGGIO (*PD*) per richiamare l'attenzione sulle reali cause della crisi della compagnia aerea di bandiera.

In primo luogo ricorda le dimissioni, dopo soli sei mesi, del Ministro degli esteri del primo Governo Berlusconi, onorevole Ruggiero, che furono motivate principalmente dalla volontà dell'Esecutivo di allora di ritirarsi dal progetto Airbus, che avrebbe visto l'Italia e la sua compagnia aerea condividere con Francia e Germania, ed i rispettivi vettori, un progetto industriale dalle notevoli prospettive e ricadute strategiche. L'adesione a tale iniziativa avrebbe permesso di attribuire ad Alitalia un ruolo primario, sostanzialmente paritario con gli altri *players* interessati, dalle notevoli implicazioni, anche rispetto alle operazioni di concentrazione che sono poi seguite nel settore, nell'ambito del più generale processo di liberalizzazione avviato.

Altra occasione perduta, è riferibile alla risoluzione dell'accordo tra Alitalia e KLM per ragioni legate allo sviluppo di Malpensa che avrebbe avuto certamente un ruolo determinante nell'attuazione dell'accordo. Si perse quindi un'ulteriore possibilità di straordinaria importanza, non volendosi riconsiderare l'operatività degli aeroporti di Linate e di Fiumicino che inevitabilmente avrebbero risentito della creazione di Malpensa come *hub* di dimensione europea. Un rammarico che risulta accresciuto dalla posizione di forza in cui versava allora la compagnia aerea di bandiera che poteva vantare una notevole liquidità e che certamente avrebbe tratto vantaggio dal perfezionamento dell'alleanza.

La terza grande occasione persa è stata rappresentata dalla possibile cessione ad Air France che, ove perfezionata, avrebbe non soltanto evitato la situazione attuale ma soprattutto la distinzione, di cui oggi si parla, tra la cosiddetta *bad and good company*. Anche per questo la maggioranza ha la responsabilità di aver voluto impedire un'alleanza strategica con la compagnia aerea francese in nome di una presunta esigenza di italianità.

Dichiara quindi di non comprendere del tutto la posizione assunta dai piloti nella vertenza, visto che gli stessi ben difficilmente avranno problemi di ricollocazione e comunque non sembra abbiano tenuto nel dovuto conto l'esigenza di non trattenersi in servizio attivo oltre una certa età, anche per profili legati alla sicurezza, come il disastro aereo di Hong Kong dimostrerebbe.

Quanto al provvedimento in esame, osserva come lo stesso si caratterizzi per un'alterazione del complesso delle regole vigenti per la gestione della crisi di grandi imprese, con l'effetto peraltro di scaricare sui contribuenti i costi del dissesto che, nel caso di specie, ammonterebbero a circa un miliardo e settecento milioni di euro.

Occorre poi fare chiarezza sulla posizione di Air One: ben sette società di gestione degli aeroporti nazionali hanno diffidato tale compagnia, invitandola a procedere al più presto agli ingenti pagamenti dovuti. È evidente che Air One ha grande interesse al progetto CAI, potendo ripianare i suoi debiti con gli attesi utili che dovrebbero derivare dalla gestione del nuovo operatore. La realtà è che si sta facendo una compagnia «di bandierina» scaricando sui cittadini tutta una serie di costi che certo non potranno condurre alle politiche di riduzione della pressione fiscale tanto preannunciate dal Governo. Non si sta facendo un'opera di salvataggio



ma in realtà si sta spogliando, per così dire, un cadavere, con l'obiettivo unico di assecondare gli interessi delle grandi *lobbies* imprenditoriali, come peraltro confermato da quanto emerso nel corso delle audizioni svolte nella giornata di ieri.

Anche l'atteggiamento che la maggioranza ha avuto nei confronti della CGIL è inaccettabile, non potendosi condividere l'affermazione che il sindacato si starebbe comportando come parte del sistema politico, quando invece è necessario non interferire nell'esercizio delle libertà sindacali.

Con riferimento alle previsioni del decreto in esame che interessano le imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali, ritiene necessario ristabilire le regole del mercato che vanno assicurate anche per la soluzione di altre crisi potenziali, come ad esempio quella che potrebbe riguardare il trasporto ferroviario, caratterizzato da un'esposizione debitoria di 7 miliardi di euro a fronte di un solo miliardo di capitalizzazione.

Quanto ad Alitalia, la soluzione della vicenda non potrà certo essere il fallimento, anche perché la società ha molti beni che dovrebbero essere offerti in garanzia per ottenere nuova liquidità ed assicurare la continuità dell'esercizio in modo da poter permettere l'effettuazione di una vera e propria gara, quale certo non può ritenersi la sollecitazione alla manifestazione di interesse promossa solo nelle ultime ore dal commissario Fantozzi. In proposito viene da chiedersi come si possano ragionevolmente attendere offerte a fronte delle ben note dichiarazioni dell'Esecutivo a favore della CAI.

È necessario che tutti i soggetti interessati dimostrino di avere senso di responsabilità anche perché, come stimato dalle Camere del Commercio, dal dissesto di Alitalia deriverebbe nell'indotto una ricaduta in termini occupazionali di oltre 30 mila posti di lavoro.

Dopo aver rimarcato la correttezza dell'operato del Governo presieduto dall'onorevole Prodi nell'ambito della vicenda Air France, invita ad uscire dalla situazione di stallo in cui oggi ci si trova, con il ripristino delle regole ed assicurando un approccio trasparente quale solo modo per poter giungere ad una conclusione accettabile della vicenda.

Il senatore MURA (*LNP*) condivide le preoccupazioni da più parti espresse circa le gravi ricadute che l'eventuale fallimento di Alitalia determinerebbe sul sistema economico. Esprime nel contempo stupore per le critiche espresse, in termini generali, al Governo laddove invece non sembrano rinvenirsi dal dibattito posizioni decisamente contrarie all'impostazione del provvedimento in esame. Sottolinea quindi come ciò che interessa la sua parte politica sia assicurare una concreta prospettiva di sviluppo al sistema aeroportuale nazionale, anche in considerazione dell'importanza che il turismo ha in Italia.

Dopo aver ricordato come sia ben nota la posizione della Lega Nord a proposito di Malpensa, giudica oggi prioritario dare una soluzione temporanea alla crisi del gruppo Alitalia per salvare i posti di lavoro ed evitare i riflessi che l'irreversibilità del dissesto potrebbe avere sul sistema econo-

mico di riferimento. È pur vero che sono stati fatti errori dai governi che si sono succeduti nonché dal *management* di Alitalia, ma è indubbio che l'Esecutivo sta ponendo in essere tutti i possibili tentativi per la positiva soluzione della vertenza nella convinzione che un paese come l'Italia, caratterizzato da una forte propensione turistica, non possa rinunciare ad avere una gestione diretta del servizio di trasporto aereo.

La prospettiva della organizzazione a Milano dell' *expo* universale offrirà inoltre un'ulteriore occasione per la ridefinizione della piattaforma aeroportuale in particolare nel nord Italia.

Ritiene quindi necessario, anche alla luce di quanto rappresentato alle Commissioni riunite dai vertici dell'ENAC a proposito degli *slot*, evitare che si determini un vero assalto alla diligenza, essendo gli *slot* un patrimonio del Paese.

Conclude auspicando la positiva risoluzione della crisi del Gruppo Alitalia, anche al fine di evitare che il mercato aereo nazionale possa essere oggetto degli indiscriminati appetiti delle più svariate compagnie interessate.

Il senatore CAGNIN (*LNP*) rileva che gli ultimi eventi della vicenda Alitalia, a partire dal ritiro della proposta di offerta da parte della CAI, hanno messo in luce come una parte delle organizzazioni sindacali non abbia compreso che la proposta di offerta pervenuta rappresentava l'unica via percorribile. Ricorda che a partire dalla fine degli anni '90 i debiti accumulati dalla compagnia aerea di bandiera sono stati sempre ripianati dallo Stato e questo non ha consentito alla società di confrontarsi con una realtà di mercato predisponendo adeguati progetti concorrenziali. Si sofferma sulla contrarietà del proprio Gruppo ad una ipotesi di nazionalizzazione dell'Alitalia che in futuro sarà invece chiamata a rispettare le regole di mercato senza interventi da parte dello Stato.

Il senatore MESSINA (*PdL*), ad integrazione dell'intervento già svolto nella seduta del 18 settembre scorso, ricorda le ragioni che hanno portato la società KLM a recedere, alla fine degli anni '90, dall'accordo sottoscritto con la compagnia aerea di bandiera. In relazione alle osservazioni della senatrice Donaggio, rileva che Alitalia non risulta proprietaria di beni immobili così rilevanti da garantire una erogazione di credito consistente da parte delle banche.

Il presidente della 10<sup>a</sup> Commissione CURSI, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore PARAVIA (*PdL*), relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, osserva che la maggior parte dei senatori intervenuti nella discussione generale hanno ripercorso da un punto di vista storico, le diverse tappe che hanno portato all'attuale situazione di crisi di Alitalia. Rinuncia pertanto alla replica, preferendo svolgere le proprie osservazioni esprimendo i pareri sugli emendamenti presentati.

Si associa il relatore per la 8<sup>a</sup> Commissione, senatore CICOLANI (PdL).

Il presidente CURSI avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative e degli ordini del giorno presentati al disegno di legge n. 999 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) che sono poi dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Il senatore RANUCCI (PD) richiede alcuni chiarimenti ai relatori sull'emendamento 3.12.

Il senatore CICOLANI (PdL), relatore per la 8<sup>a</sup> Commissione, precisa che l'emendamento 3.12 è volto a garantire una sollecita operatività del fondo previsto dall'articolo 1, comma 345-*bis* della legge n. 266 del 2005, al fine di tutelare maggiormente i piccoli risparmiatori che hanno investito in titoli Alitalia.

Il presidente della 10<sup>a</sup> Commissione CURSI rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana prevista per le ore 14.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

### **6<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione  
CURSI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico  
Martinat.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(999) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), relatore per la 8<sup>a</sup> Commissione, esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/999/1/8 e 10, pur manifestando una disponibilità se il Governo volesse accoglierlo eventualmente come raccomandazione, nonché parere contrario sull'ordine del giorno G/999/2/8 e 10.

Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.16, 1.21, 1.37 e 1.38. Invita i presentatori dell'emendamento 2.4 a trasferirne il contenuto in un ordine del giorno esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime infine parere contrario sulle restanti proposte emendative presentate.

Il sottosegretario MARTINAT formulando parere conforme a quello del relatore Cicolani, si esprime a favore delle proposte emendative dei relatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E DELLE SEDUTE PREVISTE PER LA GIORNATA DI DOMANI*

Il presidente CURSI avverte che la seduta notturna delle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> prevista per le ore 21 di oggi non avrà luogo.

Informa altresì le Commissioni riunite che le sedute previste alle ore 8.30 e alle ore 15.30 di domani non avranno luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 999

### al testo del decreto-legge

#### G/999/1/8 e 10

VIMERCATI, BOSONE, ADAMO, BASSOLI, ROILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 999, di conversione del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi;

premesso che,

la crisi di Alitalia ha già danneggiato pesantemente il sistema aeroportuale milanese; il *dehubbing* di Malpensa ha infatti ridotto fortemente il traffico passeggeri ed ha messo in discussione il ruolo dello scalo varesino quale grande aeroporto internazionale ed intercontinentale;

l'aggravamento della crisi e le ipotesi di soluzione in discussione hanno, inoltre, determinato minacce di forte ridimensionamento dell'aeroporto di Linate;

ritenuto che:

Milano e la Lombardia non possono, anche e in particolare, nella prospettiva di Expo 2015, vedere declassato sia il ruolo di Malpensa che quello di Linate;

il declassamento del ruolo di Malpensa produrrebbe un danno ingente alle prospettive di sviluppo del territorio circostante e dell'intera regione;

la destinazione di Linate all'unico ruolo di stazione della navetta Milano-Roma porterebbe ad una competizione perdente con la nuova linea dell'alta velocità ferroviaria che dal 2009 collegherà Milano a Roma in 2 ore e 59 minuti e comporterebbe la perdita del ruolo di *city airport* che Linate oggi svolge proficuamente a vantaggio del sistema economico milanese e lombardo,

impegna il Governo:

ad attuare un piano di coordinamento degli aeroporti del Nord Italia, al fine di razionalizzare l'uso delle attuali strutture e di dare un servizio migliore ai tanti utenti della classe *business* e non, oggi costretti a partire da altri scali europei per raggiungere le destinazioni intercontinentali;

a negoziare o rinegoziare il più presto possibile, anche alla luce degli effetti del protocollo «*open skies*» siglato da Stati Uniti e Unione europea per liberalizzare i trasporti merci e passeggeri nel cielo sopra l'oceano Atlantico, accordi bilaterali con i Paesi esteri interessati a utilizzare attivamente lo scalo di Malpensa, così da consentire a questo di ampliare il suo portafoglio voli;

a sostenere un congruo piano di investimenti sia interni (realizzazione di un terzo satellite, *restyling* del *terminal 2* ora impiegato per le attività *low cost*, adeguamento dell'impianto di smistamento bagagli e dello scalo merci, collegamento ferroviario tra il *terminal 1* e il *terminal 2*), sia esterni (collegamento tra la rete delle Ferrovie Nord Milano e la rete ferroviaria nazionale nella stazione di Milano Centrale, collegamento con la linea Alta Velocità Torino-Milano-Venezia, aumento della frequenza delle corse delle Ferrovie Nord Milano da un treno ogni mezz'ora a uno ogni 15 minuti, incremento dei collegamenti autobus dai centri minori gravitanti su Malpensa) allo scalo, così da renderlo attrattivo e conveniente rispetto agli aeroporti concorrenti;

a garantire un opportuno sostegno ai lavoratori colpiti da situazioni di crisi occupazionale nel corso della complessa e difficile fase di rilancio dello scalo, partendo da un appropriato ricorso alle risorse finanziarie e agli strumenti di intervento previsti dall'ultima legge finanziaria;

a confermare l'attuale ruolo di Linate per consentire a Milano e alla Lombardia di lavorare con successo alla preparazione di Expo 2015.

---

### **G/999/2/8 e 10**

Marco FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 999, di conversione del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi;

premesso che:

l'aggravarsi della crisi Alitalia rischia di determinare un danno irreparabile per il trasporto aereo italiano, con conseguenze drammatiche per i 20.000 lavoratori coinvolti;

la crisi di Alitalia ha prodotto e produrrà nei prossimi mesi grave pregiudizio al sistema aeroportuale italiano, coinvolgendo importanti sistemi regionali di rilievo nazionale e con pesanti ripercussioni sugli aeroporti di Roma e di Milano, città che rischiano di essere private di efficienti connessioni aeree nazionali, internazionali ed intercontinentali;

tenuto conto che:

il sistema turistico, vitale per l'economia italiana, ne uscirebbe pesantemente colpito;

il sistema delle imprese verrebbe fortemente ostacolato nello sviluppo dei rapporti con i mercati mondiali,

impegna il Governo:

a prendere una forte iniziativa volta alla ripresa delle trattative improvvisamente interrotte nei giorni scorsi, invitando la Cai a fare un passo in avanti verso le posizioni espresse dai sindacati;

ad attivarsi per ricercare un *partner* straniero che consenta alla nuova compagnia di bandiera di disporre di rotte internazionali ed intercontinentali all'altezza delle esigenze dei cittadini e delle imprese italiane;

a disporre tutti i provvedimenti necessari per affrontare la crisi occupazionale generata dalla vicenda di Alitalia nel personale degli aeroporti e nell'indotto.

---

## Art. 1.

### 1.1

I RELATORI

*Al comma 1, sostituire le parole: «'di cui all'articolo 27, comma 2,' sono inserite le seguenti: 'lettera a), ovvero''» con le seguenti: «'decreto legislativo n. 270,' sono inserite le seguenti: 'ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto,'».*

### 1.2

I RELATORI

*Al comma 3, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine il seguente periodo» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi».*

### 1.3

CARUSO, BUTTI

*All'articolo 1, al comma 3, sostituire le parole da: «Per le società operanti nel settore» fino a: «delle finalità della presente procedura»*

*con le seguenti:* «Nei casi in cui vengano in rilievo preminenti interessi pubblici anche in relazione all'esigenza di tutela di diritti costituzionalmente garantiti, quali quelli alla vita, alla sicurezza, alle libertà di circolazione e di comunicazione, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 1 è disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto che, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nomina il commissario, ne determina il compenso e fissa le altre condizioni dell'incarico. Il decreto può prescrivere il compimento di atti necessari e fissare criteri per il compimento delle finalità della procedura.».

---

#### 1.4

CARUSO, BUTTI

*Al comma 3, sostituire le parole da:* «Per le società operanti nel settore» *fino a:* «delle finalità della presente procedura» *con le seguenti:* «Nei casi in cui vengano in rilievo preminenti interessi pubblici anche in relazione all'esigenza di tutela di diritti costituzionalmente garantiti, quali quelli alla vita, alla sicurezza, alle libertà di circolazione e di comunicazione, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 1 è disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con decreto che, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nomina il commissario, ne determina il compenso e fissa le altre condizioni dell'incarico. Il decreto può prescrivere il compimento di atti necessari e fissare criteri per il compimento delle finalità della procedura.».

---

#### 1.5

CARUSO, BUTTI

*Al comma 3, sostituire le parole:* «Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali» *con le seguenti:* «Per le imprese di cui all'articolo 1, comma 1 operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146».

---



**1.6**

CARUSO, BUTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «società operanti» con le seguenti: «imprese operanti».*

*Conseguentemente al comma 10, al capoverso 4-quater, sostituire le parole: «alle società» con le seguenti: «alle imprese» e al capoverso 4-sexies, sostituire le parole: «delle società» e «tali società» rispettivamente con le seguenti: «delle imprese» e «tali imprese».*

---

**1.7**

DE TONI, BUGNANO

*Al comma 3, dopo le parole: «servizi pubblici essenziali» aggiungere le seguenti: «come definiti dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146».*

---

**1.8**

Marco FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 3, dopo le parole: «nei servizi pubblici essenziali,» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per quelle operanti nei settori ferroviario, delle telecomunicazioni e del trasporto pubblico locale,».*

---

**1.9**

BUBBICO, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 3, dopo le parole: «del relativo compenso,» sopprimere le seguenti: «ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia» e dopo le parole: «sono disposte con decreto» sopprimere le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei Ministri o».*

---

**1.10**

CARUSO, BUTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico» con le seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.».*

---

**1.11**

CARUSO, BUTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico» con le seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico.».*

---

**1.12**

MARCO FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.».*

---

**1.13**

BUGNANO, DE TONI

*Al comma 5 sopprimere la parola: «sostanzialmente.».*

---

**1.14**

DE TONI, BUGNANO

*Sopprimere il comma 9.*

---

**1.15**

BUGNANO, DE TONI

*Al comma 10, sopprimere i capoversi 4-quater e 4-quinquies.*

---

**1.16**

ZANETTA, GALLO, VETRELLA

*Al comma 10, capoverso 4-quater, dopo le parole: «principi di trasparenza» inserire le seguenti: «e non discriminazione».*

---

**1.17**

BUBBICO, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 10, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: «a trattativa privata» con le seguenti: «con procedure di evidenza pubblica».*

*Conseguentemente, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Si aggiudica la società il soggetto che formula l'offerta più vantaggiosa».*

---

**1.18**

DE TONI, BUGNANO

*Al comma 10, capoverso 4-quater, sostituire le parole: «, a trattativa privata,» con le seguenti: «, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea,».*

---

**1.19**

Marco FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 10, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: «a trattativa privata» con le seguenti: «con procedure di evidenza pubblica».*

---

**1.20**

Marco FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 10, capoverso 4-quater, sopprimere le seguenti parole: «nel medio periodo».*

---

**1.21**

CARUSO, BUTTI

*Al comma 10, capoverso 4-quater, sostituire le parole: «nonché dai trattati sottoscritti dall'Italia» con le seguenti: «nonché dall'ordinamento comunitario e dai trattati sottoscritti dall'Italia».*

---

**1.22**

CARUSO, BUTTI

*Al comma 10, capoverso 4-quater, sostituire le parole da: «come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria» fino alle parole: «dello sviluppo economico» con le seguenti: «come attestato da perizia effettuata da un esperto indipendente da individuarsi tra banche di comprovata esperienza con decreto del Ministro dello sviluppo economico».*

---

**1.23**

MARCO FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 10, capoverso 4-quater, secondo periodo, sostituire le parole: «come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente» con le seguenti: «come risultante da perizia effettuata da un CTU del tribunale competente».*

---

**1.24**

ZANETTA, GALLO, VETRELLA

*Al comma 10, capoverso 4 quater, dopo il periodo che si conclude con le parole: «individuata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico» aggiungere le seguenti: «inoltre, ove sia richiesto dalla Commissione Europea, potrà essere nominato un soggetto fiduciario indipendente al fine di verificare la corretta attuazione delle operazioni regolate dal presente paragrafo».*

---

**1.25**

BUBBICO, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 10, capoverso 4-quater, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Il prezzo base di cessione è determinato dai periti con forme e valutazioni adeguate alla natura dei beni e finalizzato al migliore realizzo.*

---

**1.26**

BUGNANO, DE TONI

*Al comma 10, capoverso 4-quater, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**1.27**

Marco FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 10, sopprimere il capoverso 4-quinquies.*

---

**1.28**

Marco FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 10, sostituire il capoverso 4-quinquies con il seguente:*

«4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 1 dell'articolo 5, pur rispondendo a preminenti interessi generali, non sono escluse dalla necessità di autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori, in conseguenza dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990. Conformemente alle disposizioni del regolamento(CE) 139/2004, le operazioni di concentrazione che ricadessero nell'ambito di applicazione della normativa europea debbono essere notificate preventivamente alla Commissione Europea»:

---

**1.29**

BUBBICO, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 10, capoverso 4-quinquies, sostituire le parole: «rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione» con le seguenti: «sono sottoposte all'autorizzazione».*

---

**1.30**

DE TONI, BUGNANO

*Al comma 10, paragrafo 4-quinquies, al terzo periodo, dopo le parole: «integrazioni ritenute necessarie» inserire le seguenti: «e trasmette tempestivamente il contenuto di tali misure alle Commissioni parlamentari».*

---

**1.31**

ZANETTA, GALLO, VETRELLA

*Al comma 10, capoverso 4 quinquies, sopprimere le parole: «definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinate si devono cessare».*

---

**1.32**

BUGNANO, DE TONI

*Al comma 10, paragrafo 4-quinquies, al terzo periodo, sostituire le parole: «definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinate si devono cessare.» con le seguenti: «definisce altresì, previa autorizzazione della Commissione europea, il termine, comunque non superiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare».*

---

**1.33**

MARCO FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 10, capoverso 4-quinquies, sostituire le parole: «comunque non inferiore a tre anni» con le seguenti: «non superiore ad un anno».*

---

**1.34**

BUGNANO, DE TONI

*Al comma 10, al paragrafo 4-quinquies, al terzo periodo, sostituire le parole: «non inferiore a tre anni» con le seguenti: «non superiore a diciotto mesi».*

---

**1.35**

DE TONI, BUGNANO

*Al comma 10, al paragrafo 4-quinquies, al terzo periodo, sostituire le parole: «non inferiore a tre anni» con le seguenti: «non superiore a due anni».*

---

**1.36**

BUGNANO, DE TONI

*Al comma 10, al paragrafo 4-quinquies, al terzo periodo, sostituire le parole: «non inferiore a tre anni» con le seguenti: «non superiore a tre anni».*

---

**1.37**

ZANETTA, GALLO, CASOLI

*Al comma 10, capoverso 4 -quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.».*

---

**1.38**

CARUSO, BUTTI

*Al comma 10, capoverso 4-sexies, sostituire le parole: «L'ammissione» con le seguenti: «Fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, l'ammissione».*

---



**1.39**

I RELATORI

*Al comma 10, capoverso 4-sexies, sostituire le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione».*

---

**1.40**

BUBBICO, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 10, capoverso 4-sexies, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora l'azienda assicuri i requisiti operativi propri dell'attività di riferimento».*

---

**1.41**

CARUSO, BUTTI

*Al comma 12, sostituire le parole: «di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999» con le seguenti: «di cui al comma 1 dell'articolo 2».*

---

**1.42**

I RELATORI

*Al comma 13, capoverso 2-ter, ultimo periodo, sostituire le parole: «Cassa integrazioni», con le seguenti: «cassa integrazione».*

---

**1.43**

Marco FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. Al fine di garantire la continuità operativa alle imprese che intrattengono, in via sostanzialmente prevalente, rapporti contrattuali con società sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria previste

dal presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Le risorse del fondo sono attribuite alle imprese aventi diritto previa presentazione al Ministero dell'economia e finanze di un piano di sviluppo e riconversione delle attività imprenditoriali finalizzato al recupero dell'equilibrio economico e finanziario e al mantenimento dei livelli occupazionali.

13-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## Art. 2.

### 2.1

I RELATORI

*Al comma 1, sostituire le parole: «cassa integrazioni», con le seguenti: «cassa integrazione».*

---

### 2.2

BUGNANO, DE TONI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con riferimento ai trattamenti di mobilità, resta ferma la relativa disciplina generale vigente, qualora dalla stessa derivi, nei confronti dei lavoratori di cui al presente decreto, un trattamento il cui limite di durata risulti più elevato».*

---

### 2.3

MARCO FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, al personale precario utilizzato direttamente dall'impresa sottoposta alle procedure di amministrazione straordinaria o impiegato presso le imprese par-

tecipate e le imprese di servizi, per un periodo non inferiore a tre anni anche non continuativi, che intrattengono in via prevalente rapporti contrattuali con la medesima per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività».

*Conseguentemente:*

a) al comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

---

## 2.4

MARCO FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il personale non dirigenziale, in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, gode dei trattamenti di cassa integrazione straordinari e di mobilità per un periodo fino a 12 mesi».

*Conseguentemente:*

a) al comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

---

## Art. 3.

### 3.1

BUGNANO, DE TONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

BUGNANO, DE TONI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**3.3**

MARCO FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**3.4**

CARUSO, BUTTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In considerazione del preminente interesse pubblico a preservare l'integrità di valore delle società a capitale pubblico di seguito indicate e ad altresì assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo di passeggeri e merci non sono punibili, per i reati previsti dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e dall'articolo 95 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, gli amministratori, i componenti del collegio sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dai medesimi dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate. Negli stessi limiti e fatta salva la responsabilità delle società predette è altresì esclusa ogni altra forma di responsabilità civile, amministrativa e contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società indicate nel primo periodo non può costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società».

---

**3.5**

CARUSO, BUTTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«In considerazione del preminente interesse pubblico a preservare l'integrità di valore delle società a capitale pubblico di seguito indicate e ad altresì assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo di passeggeri e merci non sono punibili, per i reati previsti dagli articoli 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dall'articolo 95 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, gli amministratori, i componenti del collegio sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dai medesimi dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate. Negli stessi limiti e fatta salva la responsabilità delle società predette è altresì esclusa ogni altra forma di responsabilità civile, amministrativa e contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società indicate nel primo periodo non può costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società».

---

**3.6**

CASSON, MARCO FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «responsabilità», inserire le seguenti: «civile e amministrativa».***3.7**

CASSON, MARCO FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per i relativi fatti», inserire le seguenti: «non costituenti reato».*

**3.8**

CASSON, MARCO FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici».*

---

**3.9**

CASSON, MARCO FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici» con le seguenti: «, dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio».*

---

**3.10**

CASSON, MARCO FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici» con le seguenti: «e dei pubblici dipendenti».*

---

**3.11**

BUGNANO, DE TONI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Dalle esimenti di cui al comma 1 è esclusa la responsabilità penale, nonché la responsabilità derivante da danno erariale».*

---

**3.12**

I RELATORI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per garantire la sollecita operatività del fondo di cui al citato comma 343 dell'articolo 1*

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-*bis* del predetto articolo 1 sono inseriti i seguenti:

”345-*ter*. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell’economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

345-*quater*. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di forme pensionistiche complementari.

345-*quinquies*. Gli importi dovuti ai beneficiari dei Buoni Fruttiferi Postali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

345-*sexies*. In caso di omessa comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi di cui ai commi 345, 345-*ter*, 345-*quater* e 345-*quinquies*, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento agli importi da versare al fondo. La sanzione è ridotta della metà se gli importi sono comunicati entro venti giorni dalla scadenza del termine. In caso di falsa comunicazione degli importi di cui ai commi 345, 345-*ter*, 345-*quater* e 345-*quinquies*, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da versare al fondo. In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento ad ogni importo non versato.

345-*septies*. Il Ministero dell’economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai commi 345, 345-*ter*, 345-*quater* e 345-*quinquies*, anche avvalendosi della Guardia di Finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

345-*octies*. Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-*quater*, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al relativo versamento anche con riferimento

agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonché del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma 345-sexies'».

*Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

«2-bis. Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».

---



**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 24 settembre 2008

**37<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Martinat.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(999) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (*PdL*) ricorda che in occasione dell'esame dei presupposti costituzionali sono state sollevate questioni circa la legittimità del provvedimento, in particolare per un presunto contrasto con le norme europee in materia di libera concorrenza. Tale materia, tuttavia, rientra nelle competenze specifiche della Commissione 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea).

Dà conto del contenuto del decreto-legge n. 134 che, tra l'altro, amplia l'operatività di applicazione della cosiddetta legge Marzano (decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39). Si sofferma sull'articolo 2, che introduce misure urgenti per la tutela dei lavoratori, in vista della ristrutturazione dell'Alitalia e in generale nel settore dei trasporti, e sull'articolo 3, comma 1, disposizione sulla quale si sono concentrate le obiezioni dei Gruppi dell'opposizione. Egli ritiene che si tratti di un'opportuna forma di protezione per gli amministratori della compagnia aerea (che tuttavia non si estende alla responsabilità penale), per gli atti posti in essere dal 18 luglio 2007, in considerazione delle particolari condizioni di crisi in cui si trovava l'azienda al momento dell'assunzione di quell'incarico.

Infine, commenta l'articolo 3, comma 2, in materia di tutela del risparmio dei piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Ha inizio il dibattito.

Il senatore CECCANTI (*PD*) ribadisce i dubbi, anticipati in sede di esame dei requisiti di costituzionalità, circa la legittimità dell'articolo 3, comma 1, in particolare per violazione degli articoli 28 e 103 della Costituzione.

La senatrice ADAMO (*PD*) ricorda che la Commissione per le politiche dell'Unione europea non è stata in grado di esprimere un parere, essendo mancata la maggioranza per l'approvazione della proposta avanzata dal relatore. Pertanto, non è possibile – come proposto dal relatore Malan – affidarsi a una valutazione dell'eventuale violazione del principio di concorrenza da parte della Commissione competente per i profili di interesse comunitario.

A suo avviso, il provvedimento in esame presenta molti e diversi vizi di legittimità costituzionale, in quanto non corrisponde alle prescrizioni comunitarie, ribadite anche dal commissario europeo Tajani: infatti, oltre al venir meno della necessaria trasparenza per la mancata indizione di una gara pubblica, l'ipotesi di una vendita dell'Alitalia sulla base dei prezzi di mercato è contraddetta dall'incarico di *advisor* a uno dei soci della società interessata a proporre l'acquisto. Inoltre, con riferimento all'articolo 3, comma 1, non si comprende la speciale tutela per gli atti successivi al 18 luglio 2008, considerato che l'attività degli amministratori precedenti era ugualmente orientata al perseguimento dell'interesse pubblico.

Il PRESIDENTE annuncia che sono iscritti a parlare i senatori Bianco, Bastico, Incostante e Vitali. In considerazione dell'imminente inizio della seduta del Senato, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, che sarà anticipata alle ore 14, e di prevedere che la votazione sulla proposta di parere avanzata dal relatore si svolga nella seduta che sarà convocata per martedì 30 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno è integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame in sede consultiva, per il parere sui

presupposti costituzionali, del disegno di legge n. 1038 (decreto-legge n. 147 del 2008, concernente la missione di vigilanza in Georgia).

La Commissione prende atto.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 25 settembre, già convocata alle ore 14,30, sarà anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 24 settembre 2008

**13<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

È aperta la discussione generale.

Il senatore D'AMBROSIO (PD), dopo aver ribadito le considerazioni, già svolte nel corso della seduta di ieri, sulla necessità di procedere ad una revisione delle circoscrizioni giudiziarie, esprime un giudizio critico sul provvedimento in esame, soffermandosi dapprima sull'articolo 1. Al riguardo ritiene non condivisibile la riformulazione dell'articolo 1 della legge n. 133 del 1998, nella parte in cui, nella individuazione del concetto di sede disagiata, si prescinde dal criterio oggettivo dell'elevato numero di contenziosi penali o civili. A parere dell'oratore, infatti, la nuova formulazione dell'articolo 1 della legge del 1998 rischia di determinare la paradossale situazione per la quale si riconoscono incentivi di carattere finanziario a magistrati trasferiti in sedi, sul mero presupposto delle elevate vacanze di organico, senza un proporzionale aumento dell'impegno professionale ad essi richiesto. La questione relativa alla copertura delle sedi caratterizzate da un elevato numero di posti vacanti ben poteva essere affrontata, attraverso la rivisitazione dell'assetto delle circoscrizioni giudiziarie e l'eventuale soppressione delle sedi con scarso contenzioso. A parere dell'oratore, dovrebbero essere riconosciuti incentivi solo a quei

magistrati che vengono trasferiti o destinati in sedi effettivamente disagiate.

Esprime poi analoghe perplessità sulla formulazione testuale degli articoli del decreto-legge in esame. Al riguardo giudica criticamente la qualità redazionale di tali disposizioni, le quali presentano numerosi e spesso complessi rinvii ad altri testi normativi, determinando nell'interprete oggettive difficoltà di comprensione del testo.

Esprime poi un giudizio critico sul provvedimento nella parte in cui finisce per determinare un'inaccettabile disparità di trattamento fra i magistrati che, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 111 del 2007 avevano accettato il trasferimento in sedi disagiate destinatari.

Conclude soffermandosi in senso critico sul sistema degli incentivi di carattere economico nel suo complesso anche in considerazione del fatto che esso finisce per determinare una iniqua disparità fra i magistrati e gli altri operatori della giustizia, impegnati nelle medesime aree.

Il sottosegretario CALIENDO prende brevemente la parola per ricordare il reale *iter* delle disposizioni di cui al provvedimento in esame. Al riguardo fa presente che l'esigenza di procedere con urgenza alla copertura di alcune sedi disagiate, collocate per lo più nel mezzogiorno d'Italia, fosse stata palesata dal Consiglio superiore della magistratura già all'indomani dell'insediamento dell'attuale Governo. Accedendo a tali richieste, il Governo, ricorda il sottosegretario, aveva presentato un emendamento al decreto-legge n. 92 del 2008 in materia di sicurezza. In relazione a tale emendamento si era peraltro tenuto presso il Ministero della giustizia un incontro informale anche con alcuni rappresentanti del Partito Democratico. Tale emendamento non aveva potuto trovare approvazione per l'assenza di un'adeguata copertura finanziaria. Il contenuto di tali proposte era stato successivamente recepito e riproposto in un emendamento al decreto-legge sulla magistratura ordinaria nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Anche in tal caso non era stato possibile approvare l'emendamento in quanto esso risultava estraneo alla materia. L'urgenza della questione quindi, da un lato, e l'accordo con parte dell'opposizione dall'altro, sono alla base della decisione del Governo di intervenire per far fronte alla questione in via d'urgenza.

Il senatore CENTARO (*PdL*) si augura in via preliminare che il provvedimento in esame riesca ad ovviare nei fatti alle conseguenze negative – da lui stesso a suo tempo previste – derivanti dall'introduzione del divieto, previsto dalla legge n. 111 del 2007, di destinare i magistrati ordinari al termine del tirocinio a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. Esprime quindi talune perplessità sulla soppressione, in sede di modifica dell'articolo 1 della legge del 1998, del richiamo al requisito dei carichi di lavoro per l'individuazione delle sedi disagiate. Ritiene invece condivisibile l'aver disancorato l'individuazione

della sede disagiata dalla collocazione regionale, in considerazione del carattere sopranazionale dei fenomeni di criminalità organizzata.

Conclude sollecitando una riflessione generale sulle conseguenze applicative della disciplina transitoria prevista dal decreto-legge, la quale rischia di incidere sulle aspettative legittimamente maturate dai magistrati che, sulla base della vigente normativa, hanno già optato per il trasferimento in una sede disagiata, con la convinzione di poter scegliere decorsi i cinque anni, la successiva sede di assegnazione.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) dichiara di condividere nel merito i rilievi testè svolti dal senatore D'Ambrosio e dal senatore Centaro con particolare riferimento ai problemi di disparità di trattamento posti dalla normativa transitoria. Sollecita quindi una riflessione più ampia sulla riformulazione dell'articolo 1 della legge del 1998, per la quale l'individuazione delle sedi disagiate finisce per essere rimessa alla discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della giustizia, prescindendo dall'oggettivo requisito del carico di contenzioso. Esprime poi un giudizio critico sulla *ratio* del decreto-legge e sul sistema degli incentivi nel loro complesso. Tale sistema rischia di determinare un effetto trascinarsimo, tale da rendere legittima l'eventuale richiesta di benefici finanziari anche da parte degli altri operatori giudiziari e delle forze di polizia che svolgono la loro attività, al pari dei magistrati, in sedi disagiate. Tenuto conto della rilevanza del provvedimento in esame chiede alla Presidenza di voler differire a lunedì 29 settembre il termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di consentire ai senatori una maggiore ponderazione nella elaborazione delle proposte modificative.

Il presidente BERSELLI, accedendo alla richiesta formulata dalla senatrice Della Monica, dispone la posticipazione a lunedì 29 settembre 2008 alle ore 10 del termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per venerdì 26 settembre alle ore 12.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) svolge talune considerazioni critiche sull'articolo 2 del decreto-legge relativo al Fondo unico giustizia. Con riferimento ai commi 5 e 7 esprime il proprio rammarico per l'iniqua distribuzione delle risorse gestite dalla società Equitalia giustizia, le quali sono solo in minima parte versate al Ministero della giustizia. A ciò si aggiunga che tali risorse sembrano destinate al solo finanziamento del processo telematico, intervento già adeguatamente sostenuto dalle risorse provenienti dal recupero dei depositi giudiziari dormienti disposto dalla legge finanziaria per il 2008. Tale iniqua ripartizione dei fondi è inaccettabile anche in considerazione dei pesanti tagli che il bilancio del Ministero della giustizia ha subito con l'approvazione del decreto-legge n. 112 del 2008 da un lato, e dall'altro dell'impegno di struttura e di personale che il Ministero stesso dovrà fornire per il recupero di tali risorse. Invita, in conclusione, il rappresentante del Governo a rivalutare tale ripartizione, la quale sembra porsi in controtendenza rispetto alle dichiarazioni rese dal Ministro

della giustizia in sede di audizione sulle linee programmatiche del proprio Dicastero.

Il senatore CASSON (*PD*) esprime perplessità sul decreto-legge nel suo complesso, e sulla scelta stessa del Governo di affrontare la questione della copertura delle sedi disagiate attraverso il ricorso allo strumento degli incentivi economici. Esprime poi piena condivisione per i rilievi formulati dal senatore D'Ambrosio sulla tecnica redazionale del testo del decreto-legge. Nel riservarsi di presentare nel corso dell'esame puntuali proposte emendative, invita a valutare adeguatamente le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo unico giustizia, nonché la correttezza della distribuzione delle risorse fra i vari Dicasteri. Con riferimento all'incontro informale svoltosi presso il Ministero della giustizia con taluni rappresentanti del Partito Democratico ricorda che in quella sede si erano registrate posizioni diverse sull'opportunità di mantenere il divieto di cui all'articolo 2 della legge n. 111 del 2007. Al riguardo ribadisce la disponibilità del proprio Gruppo a valutare un'eventuale revisione di tali norme.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) dopo aver sottolineato come fra le sedi disagiate si possano annoverare anche talune procure dell'Italia del nord, nelle quali, a motivo dell'aumento della criminalità di origine straniera, il carico di lavoro è aumentato in via esponenziale, si sofferma sull'articolo 2 del decreto-legge.

Al riguardo fa presente che tale disposizione in parte riproduce quanto già previsto dall'articolo 61, comma 24 del decreto-legge n. 112 del 2008. Sempre con riferimento a tale norma ritiene necessaria una ulteriore riflessione che possa tenere conto dei rilievi formulati dal senatore Li Gotti, al fine di giungere ad una più precisa formulazione della disposizione.

Il senatore MARITATI (*PD*), pur ritenendo condivisibile in linea di principio il divieto di cui all'articolo 2 della legge n. 111 del 2007, il quale mira a preservare i giovani magistrati assicurando loro adeguati tempi di formazione e maturazione professionale, sottolinea come le ragioni oggettive legate all'esigenza di garantire l'esercizio della funzione giudiziaria anche in sedi disagiate possano giustificare deroghe a tale divieto. Si sofferma quindi sul sistema degli incentivi economici, i quali non sono in grado, a parere dell'oratore, di risolvere da soli la questione della copertura delle sedi caratterizzate da elevate vacanze di posti.

Chiusa la discussione generale, prende la parola il relatore MUGNAI (*PdL*), il quale si dichiara disponibile a valutare nel merito i rilievi e le considerazioni emerse nel corso del dibattito. Con riferimento ai problemi di disparità di trattamento, posti dalla normativa transitoria osserva come di fatto ogni cambiamento di disciplina sia destinato a determinare regolamentazioni diverse per soggetti che versano nella medesima situazione.

Il sottosegretario CALIENDO replica osservando come il sistema degli incentivi economici sia stato introdotto ormai da oltre dieci anni e sia stato considerato adeguato ad ovviare ai problemi di copertura di talune sedi disagiate da parte dello stesso Consiglio superiore della Magistratura. Dopo aver svolto talune considerazioni sull'opportunità di mantenere il divieto di cui alla legge n. 111 del 2007, si dichiara disponibile a valutare una riformulazione dell'articolo 2 del decreto-legge in grado di ovviare ai rilievi e alle perplessità emerse nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(623) BERSELLI e BALBONI.** – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al codice di procedura penale, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BALBONI (*PdL*).

Il disegno di legge in esame, di iniziativa dei senatori Berselli e di lui stesso, reca modifiche al sistema delle misure alternative alla detenzione, previste nel nostro ordinamento penitenziario, al fine di assicurare una maggiore certezza ed effettività della pena.

Il provvedimento si compone di 6 articoli, dei quali i primi 5 intervengono sulla legge 354 del 1975 e l'ultimo sul codice di procedura penale.

Più nel dettaglio l'articolo 1 modifica la lettera d) del quarto comma dell'articolo 30-ter della legge sull'ordinamento penitenziario in materia di permessi premio, elevando da dieci a venti anni il periodo di espiazione della pena, trascorso il quale anche ai condannati all'ergastolo possono essere concessi tali permessi.

La disposizione successiva (articolo 2) interviene sulla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, di cui all'articolo 47 della legge del 1975. Si prevede in primo luogo l'abbassamento da tre ad un anno del limite di pena detentiva inflitta, che costituisce uno dei presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta da parte del condannato di affidamento al servizio sociale. L'articolo 2 dispone, poi, la soppressione del comma 3 dell'articolo 47, il quale consente di prescindere del tutto dall'osservazione di personalità ove il condannato, dopo la commissione del reato, abbia tenuto comportamento tale da permettere una prognosi favorevole sulla idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo.

L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 47-ter della legge sull'ordinamento penitenziario, incidendo in modo significativo sull'istituto della detenzione domiciliare. In particolare si riduce il limite di pena che da quattro anni passa a due; si rivede l'attuale ipotesi di concessione all'ultra settantenne, aumentando il limite di età a 75 anni.



La disposizione incide poi sul comma 1-*bis* dell'articolo 47-*ter*, riducendo da due anni ad un anno il limite di pena massimo previsto per la concessione della detenzione domiciliare qualora non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'affidamento in prova e la misura alternativa in esame si ritenga adeguata ad escludere il pericolo di recidiva.

Infine la norma integra il comma 4 dell'articolo 47-*ter*, il quale stabilisce le modalità e le prescrizioni che il Tribunale di sorveglianza deve fissare nel disporre la detenzione domiciliare. In particolare si attribuisce all'Ufficio esecuzione penale esterna il compito di monitoraggio della misura, imponendo anche l'obbligo di relazionare periodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento della stessa.

L'articolo 4 interviene sull'istituto della semilibertà, stabilendo che tale misura sia concedibile qualora il condannato abbia scontato almeno fino ai due terzi della pena (attualmente essa è concedibile dopo aver scontato metà della pena) e nei casi più gravi, qualora il condannato abbia scontato fino ai tre quarti della pena, anziché fino ai due terzi come attualmente previsto.

La disposizione inoltre reca l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 50, il quale autorizza la concessione del regime di semilibertà anche al condannato all'ergastolo che abbia espiato almeno venti anni di pena.

L'articolo 5, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 54 della legge sull'ordinamento penitenziario, è volta a sopprimere l'istituto della liberazione anticipata.

L'ultimo articolo del disegno di legge in esame (articolo 6) reca invece modifiche al codice di procedura penale. Più in particolare la disposizione interviene sull'articolo 444 del codice di procedura penale, relativo al cd patteggiamento allargato, prevedendo la consultazione delle persone offese ed un'adeguata provvisoria a loro favore, al cui pagamento è condizionata la stessa applicazione della pena su richiesta. Infine l'articolo 6 modifica l'articolo 656 del codice di procedura penale, nella parte in cui è prevista la sospensione della pena entro il limite dei tre anni, riducendola ad un anno, per rendere tale previsione compatibile con la corrispondente modifica apportata all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Il senatore MARITATI (*PD*) osserva che, ai fini di una valutazione del disegno di legge in titolo sufficientemente ponderata e non influenzata dall'approccio sensazionalistico con cui spesso questa materia viene trattata dai media, sarebbe opportuno che il Governo fornisse alla Commissione dei dati sul funzionamento del sistema delle misure previste dalla legge n. 354 del 1975 negli ultimi dieci anni, con particolare riferimento ai tassi di recidiva e di evasione dei soggetti ammessi ai permessi premio e alle misure alternative.

Concorda il senatore LI GOTTI (*IdV*) il quale in proposito fa presente al rappresentante del Governo che, quando egli era sottosegretario, gli uffici del Ministero avevano iniziato a predisporre una documentazione

di tal genere proprio in riferimento ad un'interpellanza sulla vicenda di Cristoforo Biancone ricordata nella relazione di accompagnamento.

Concorda il senatore CASSON (*PD*), il quale ritiene che sarebbe opportuno acquisire tale documentazione prima dell'inizio della discussione generale.

Il presidente BERSELLI fa presente che, in ogni caso, è probabile che su questo disegno di legge sarà necessario un confronto particolarmente approfondito, se necessario anche in comitato ristretto, e che pertanto ci sarà tempo di ricevere, esaminare e valutare adeguati elementi informativi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(71) LEGNINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici**

**(355) PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici**

**(399) MUGNAI. – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MUGNAI (*PdL*).

Il disegno di legge n. 399 ripresenta, in gran parte, i contenuti di un disegno di legge già approvato (all'unanimità) dalla Commissione giustizia del Senato nella XIV legislatura (Atto Senato 622-A/XIV) e di un disegno di legge della XV legislatura (Atto Senato 647/XV), sulla base di un orientamento condiviso da tutti gli schieramenti politici in ordine ad una più ampia riforma della materia del condominio; da questo punto di vista il disegno di legge in questione è molto simile al disegno di legge n. 71, di iniziativa del senatore Legnini e altri, che pure, ha come punto di partenza il citato disegno di legge della XIV legislatura, mentre il disegno di legge n. 355, di iniziativa del senatore Pastore e altri, pone in modo più netto l'accento su alcuni aspetti della materia (ad esempio sulla capacità giuridica).

L'articolo 1, nei disegni di legge nn. 399 e 71, riscrive l'articolo 1117 del codice civile, individuando ed elencando meglio le parti comuni dell'edificio, anche alla luce di consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.

L'articolo 2 invece inserisce un nuovo articolo 1117-*bis* del codice civile, volto a ricomprendere espressamente nella nozione di «condominio»- ai fini dell'applicabilità della nuova normativa – anche i cosiddetti condomini orizzontali come, ad esempio, i villaggi residenziali e i «supercondomini» cioè quelli costituiti da più condomini. Lo stesso articolo 2 introduce anche l'articolo 1117-*ter* che prevede una più snella decisione assembleare (la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del

valore complessivo) per la sostituzione delle parti comuni, ovvero per la modificazione della loro destinazione d'uso, mentre con l'articolo 1117-*quater* si introduce un più efficace strumento di tutela delle destinazioni d'uso in caso di attività contrarie alle destinazioni stesse, anche mediante ricorso all'autorità giudiziaria da parte del condominio. Tuttavia, mentre il disegno di legge n. 399 stabilisce che, nel caso sia accertata la violazione della destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, il giudice può ordinare il ripristino della situazione di fatto o di diritto violata e condannare il responsabile al pagamento di una somma di denaro, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno; il disegno di legge n. 71, prevede, a questo punto, espressamente, la possibilità di attribuire al condominio la capacità giuridica, in modo tale da consentire allo stesso, ove i condomini, lo ritengano, di diventare un soggetto di diritto autonomo rispetto agli stessi condomini e, dunque, centro di imputazione di obblighi e diritti. Risulta evidente che il fine è anche quello di semplificare e ridurre i costi a carico dei condomini.

L'articolo 3 riscrive l'articolo 1118 del codice civile, disciplinando i diritti dei partecipanti sulle parti comuni. In particolare, prevede la possibilità per il condominio di rinunciare all'utilizzo delle parti comuni, come l'impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravii di spesa per gli altri condomini.

L'articolo 4 del disegno di legge n. 399 modifica l'articolo 1119 del codice civile in ordine all'indivisibilità nel senso che il principio dell'indivisibilità delle parti comuni può essere derogato non solo qualora la divisione possa farsi (come è previsto nel sistema attuale) senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino, ma anche quando le parti comuni siano state sottratte all'uso comune per effetto di una deliberazione assembleare. L'articolo 5 modifica l'articolo 1120 del codice civile nel senso di prevedere maggioranze assembleari particolarmente basse (un terzo del valore dell'edificio) per le decisioni riguardanti le problematiche della sicurezza e salubrità degli edifici, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione dei parcheggi condominiali, gli interventi di contenimento di consumo energetico e l'installazione di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva.

L'articolo 1122 del codice civile, come modificato dall'articolo 6 del disegno di legge n. 399, stabilisce l'impossibilità per i condomini di eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d'uso, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive, o ne diminuiscono notevolmente il godimento o il valore, oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

Poi l'articolo 7 prevede una dettagliata disciplina degli interventi urgenti a tutela della sicurezza degli edifici. Il nuovo articolo 1122-*bis* stabilisce che nelle parti comuni e nelle parti di proprietà o di uso esclusivo degli edifici non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino le condizioni di sicurezza imposte dalla legge. Nel caso

in cui sussistano condizioni che possano far dubitare dello stato di sicurezza, l'amministratore, anche su richiesta di un solo condomino, accede alle parti comuni dell'edificio ovvero interpella il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo della singola unità immobiliare affinché sia consentito l'accesso ad un tecnico nominato di comune accordo per l'eventuale redazione di un piano di intervento volto a ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza.

L'articolo 8 modifica gli articoli 1123 e 1124 del codice civile, rispettivamente, per la ripartizione delle spese e la manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori, introducendo il principio che le spese sono ripartite tra i proprietari per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

Gli articoli 9 e 10 stabiliscono le regole che afferiscono alla nomina, alla revoca e agli obblighi dell'amministratore. I nuovi articoli 1129 e 1130 del codice civile definiscono i poteri dell'amministratore, le responsabilità su di esso incombenti ed i conseguenti casi di revoca per violazione dei suoi doveri. In particolare, si prevede che l'amministratore nominato, salva espressa dispensa da parte dell'assemblea, ha l'obbligo di prestare idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall'espletamento del suo incarico per un valore non inferiore agli oneri prevedibili della gestione annuale. In mancanza di questa garanzia la nomina o il rinnovo dell'incarico sono privi di efficacia.

L'articolo 9 prevede inoltre l'obbligo dell'amministratore di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio da parte dei condomini morosi. Se l'amministratore non provvede alla riscossione, i condomini in regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà e l'amministratore risponde solidalmente con gli inquilini morosi delle somme non riscosse e dei danni che ne siano derivati.

Spettano poi all'amministratore l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e la tenuta del registro di anagrafe condominiale.

Altre novità previste riguardano la durata in carica dell'amministratore che passa da uno a due anni e la possibilità di revocare anticipatamente l'amministratore in alcuni casi espressamente previsti.

In sostanza i disegni di legge in esame definiscono un profilo più responsabile e trasparente della gestione condominiale, nell'esclusivo interesse dei condomini ed a garanzia degli interessi dei terzi, in modo che il ruolo e le funzioni dell'amministratore ne escano rafforzati e al contempo i condomini possano più agevolmente controllare l'operato dell'amministratore, anche a mezzo del consiglio di condominio, con funzioni consultive e di controllo.

Dall'articolo 14 del disegno di legge n. 399 risultano altresì innovati i modi di costituzione e di *quorum* deliberativi dell'assemblea in direzione di un più snello funzionamento di tale organo, così come sono *ex novo* disciplinate, all'articolo 15, le regole che sovrintendono all'impugnazione delle deliberazioni. A questo riguardo è utile sottolineare la positività di più precise norme di carattere processuale, soprattutto per quanto riguarda

la tutela cautelare che moltissime volte viene invocata nei rapporti condominiali.

Gli articoli 16-18 innovano in materia di pubblicità e trascrizione degli atti del condominio. Ma da questo punto di vista forse è più analitico il disegno di legge n. 355.

Altre innovazioni importanti riguardano disposizioni di attuazione del codice civile, quali la modalità di riscossione dei contributi condominiali (articolo 19), la modalità di convocazione dell'assemblea (articolo 21), la modalità di rappresentanza e di funzionamento dell'assemblea stessa (articolo 22), di revisione delle tabelle millesimali (articolo 24). Peraltro, anche su quest'ultimo aspetto si sofferma ampiamente il disegno di legge n. 355.

Infine il disegno di legge n. 399 ripropone, sulla falsariga del testo approvato in Commissione nella XIV legislatura, l'introduzione e la disciplina dell'Elenco pubblico degli amministratori di condominio presso le Camere di Commercio (articoli 25-26) mentre il disegno di legge n. 71 elimina tale previsione.

Il disegno di legge n. 355, di iniziativa del senatore Pastore, come anticipato, si sofferma su alcuni principale aspetti della disciplina in materia di condominio e, in particolare è volto a:

- a) attribuire al condominio una capacità giuridica speciale;
- b) introdurre una disciplina relativa sia alla perdita della qualità condominiale di alcune parti comuni, sia all'acquisizione di altre parti condominiali, quindi di altri beni che si vogliono porre a servizio del condominio successivamente alla costituzione del condominio stesso, posto che l'attuale normativa impedisce ogni atto di disposizione, vendita o acquisto che non abbia il consenso di tutti i condomini espresso nelle ordinarie forme contrattuali;
- c) disciplinare la pubblicità dei fatti condominiali mediante il registro del condominio presso l'Agenzia del territorio del Ministero delle finanze ove è sito l'immobile, nonché la trascrizione dei regolamenti di condominio;
- d) chiarire alcune disposizioni che hanno dato luogo a contrasti interpretativi.

Più specificamente, l'articolo 1 modifica l'articolo 1117 del codice civile stabilendo che la cessazione o l'acquisizione della qualità di bene condominiale è determinata dall'assemblea del condominio attribuendo al condominio, costituito da tutti i proprietari, una capacità giuridica speciale per gli atti di conservazione e amministrazione delle parti comuni dell'edificio nonché per il compimento di atti espressamente previsti dalla legge; la rappresentanza del condominio è disciplinata dall'articolo 1131 del codice civile, anch'esso modificato dall'articolo 6 del disegno di legge in questione.

L'articolo 2 novella l'articolo 1118 del codice civile mediante un comma aggiuntivo che disciplina in modo più organico le competenze e le procedure relative alla determinazione delle tabelle millesimali da parte

dell'assemblea dei condomini; contro la deliberazione di quest'ultima è previsto anche il ricorso all'autorità giudiziaria, salvo i casi di determinazione mediante consenso.

L'articolo 3 del disegno di legge n. 355 apporta modificazioni all'articolo 1129 del codice civile prevedendo che nel condominio composto da più di trenta condomini il regolamento possa affidare l'amministrazione ad un consiglio di amministrazione composto da un numero pari di condomini o di loro aventi diritto e dall'amministrazione che lo presiede. Il nuovo articolo 1129 del codice civile introduce inoltre l'istituto della conferma tacita dell'amministratore con la possibilità di revoca da parte dell'autorità giudiziaria nei casi in cui non adempia ai propri obblighi ovvero se vi siano sospetti di irregolarità.

L'articolo 4 modifica l'articolo 71 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile in ordine alla pubblicità dei fatti condominiali, prevedendo l'istituzione di un registro dei condomini che deve essere tenuto dall'Agenzia del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze ove è ubicato l'immobile, con sistemi informatici.

L'articolo 5 apporta modificazioni all'articolo 1130 del codice civile, analogamente ai disegni di legge nn. 399 e 71, in riferimento ai compiti dell'amministratore che, tra l'altro, deve provvedere alla tenuta del registro delle riunioni dell'assemblea e di quello del consiglio di amministrazione, dei registri di contabilità; l'obbligo di convocare ogni anno l'assemblea per le deliberazioni previste dall'articolo 1135, entro tre mesi dalla chiusura; l'obbligo di richiedere la trascrizione del regolamento prevista dall'articolo 1138, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione; la trascrizione è eseguita dal notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto di approvazione.

L'articolo 6 mediante un comma aggiuntivo all'articolo 1135 del codice civile, attribuisce espressamente in capo all'amministratore la rappresentanza del condominio per gli atti previsti nel citato e novellato articolo 1117 del codice civile.

L'articolo 7 introduce rilevanti modifiche all'articolo 1135 del codice civile, poiché prevede l'approvazione sia del regolamento di condominio che delle tabelle millesimali da parte dell'originario unico proprietario dell'edificio; inoltre attribuisce all'assemblea il potere di accertare la cessazione della qualità di bene condominiale nonché di autorizzarne la vendita, ovvero di acquisire parti di uso comune.

L'articolo 8 modifica l'articolo 1136 del codice civile, laddove prevede l'obbligo per i condomini di dare notizia all'amministratore di ogni atto che comporti variazione del diritto o della sua titolarità. Sono poi previste norme di coordinamento.

Gli articoli 9, 10, 11 innovano la normativa codicistica in materia di regolamento di condominio sia dal punto di vista di una maggiore ampiezza di disciplina che dal punto di vista della pubblicità nel senso che si prevede l'obbligo di trascrizione per i regolamenti di condominio allorché operino la costituzione, il trasferimento o la modificazione dei diritti di cui all'articolo 2643.

Infine l'articolo 12 introduce le disposizioni di attuazione e transitorie per la disciplina del sistema di pubblicità del registro dei condomini, che dovrà essere disciplinato mediante regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

L'oratore conclude osservando come, sulla base dell'esperienza della scorsa legislatura, le questioni sulle quali sarà necessario un dibattito particolarmente approfondito sono quelle della capacità di agire del condominio e quella dell'istituzione dell'albo degli amministratori.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) osserva che la riforma del regime del condominio può costituire un'occasione per dare un significativo contributo alla riduzione dell'elevata litigiosità che si riscontra in questa materia e quindi alla deflazione dell'arretrato dei processi civili.

A tal fine, sarebbe utile che la Commissione potesse disporre di dati statistici sugli oggetti delle cause in materia di condominio, in modo da valutare se vi è la possibilità di eliminare ambiguità della normativa vigente che favoriscono la litigiosità.

Il sottosegretario CALIENDO assicura che il Governo metterà a disposizione tutti i dati in suo possesso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 24 settembre 2008

**18<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 16,10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE****Comunicazioni del Presidente**

Il presidente CANTONI riferisce alla Commissione in ordine alla sua partecipazione alla riunione della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo convocata, in via straordinaria, per discutere della crisi in Georgia, svoltasi il 20 agosto a Bruxelles.

La riunione, alla quale hanno preso parte anche il Presidente della IV Commissione della Camera Edmondo Cirielli, il senatore Livi Bacci, per la Commissione Affari esteri del Senato, e l'onorevole Roberto Antonione, per la III Commissione della Camera, è stata preceduta da una colazione di lavoro con l'Ambasciatore Meloni, della Rappresentanza permanente presso l'Unione europea, cui ha partecipato anche l'Ambasciatore Stefanini, Rappresentante permanente dell'Italia presso la NATO. In tale contesto, è stato possibile acquisire informazioni sugli ultimi sviluppi sul campo e sulle conclusioni del Consiglio atlantico svoltosi nella giornata precedente, cui ha partecipato, in rappresentanza dell'Italia, il ministro Frattini.

La riunione della Commissione è stata aperta da una puntuale ricostruzione degli eventi e dell'azione diplomatica svolta dall'Unione europea fatta dal Segretario di Stato francese incaricato degli Affari europei Jouyet. Questi ha in particolare illustrato l'Accordo in sei punti sottoscritto dalle due Parti grazie alla mediazione della Presidenza dell'Unione europea, mettendo in particolare in evidenza le difficoltà di attuazione dei



punti 4 e 5. La questione più controversa è quella del ripiegamento delle forze russe sulle posizioni precedenti il conflitto.

Il dibattito successivo ha fatto emergere da un lato una generale soddisfazione per il ruolo autorevole e forte svolto dalla Presidenza di turno dell'Unione europea, ma dall'altro ha fatto emergere preoccupazioni sugli sviluppi della crisi, nella quale tutti hanno condiviso la necessità che l'Unione europea continui a parlare con un'unica voce. Replicando ad una serie di interventi, molti dei quali assai critici sull'atteggiamento russo, il Segretario di Stato agli Affari europei francese Jouyet ha rilevato che, nel caso in cui la Russia non avesse rispettato gli impegni sottoscritti, segnatamente quello del ritiro delle proprie truppe, la Presidenza francese dell'Unione avrebbe proceduto ad una convocazione straordinaria del Consiglio europeo per definire al più alto livello – quello dei Capi di Stato e di Governo – la linea dell'Unione europea nei confronti della Russia. Tutti gli interventi hanno condiviso questa posizione, ribadendo anche l'opportunità che da parte russa si dia pieno accesso a una missione di osservatori internazionali su tutto il territorio georgiano. Tirando le fila della discussione, il Segretario di Stato Jouyet ha ribadito l'utilità dell'Accordo in 6 punti che, pur presentando imperfezioni, è l'unico testo su cui si è trovata un'intesa per fermare il conflitto. Egli ha ribadito come occorra oggi, da parte europea, tenere una posizione equilibrata, al contempo di dialogo e di fermezza, nei confronti della Russia. Una posizione che i parlamentari italiani hanno condiviso, osservando come non appaia utile oggi isolare sulla scena internazionale la Russia, che resta, per la sua collocazione geografica e la sua dimensione economica, un partner necessario dell'Unione europea.

Il dibattito ha visto quindi la partecipazione della parlamentare europea Isler Béguin, che ha esposto i risultati di una missione del Parlamento europeo in Georgia, soffermandosi in particolare sugli aspetti umanitari della crisi, nonché del ministro degli esteri della Repubblica di Georgia, Signora Eka Tkeshelashvili. Quest'ultima partecipazione è stata da alcuni parlamentari europei contestata, rilevandosi come vi sarebbe dovuta essere anche una analoga partecipazione di rappresentanti del Governo russo. Il ministro Eka Tkeshelashvili ha esposto le posizioni del Governo georgiano, rilevando in particolare come da parte russa non vi sia stata disponibilità ad un dialogo per la risoluzione dell'annoso conflitto che investe le province separatiste dell'Ossezia del sud e dell'Abkhazia. Rispondendo ad alcune domande, e riprendendo la questione più tardi in conferenza stampa, il ministro Eka Tkeshelashvili ha sottolineato, tra l'altro, l'utilità della proposta avanzata dall'Italia circa lo svolgimento di una Conferenza internazionale sul Caucaso.

Nel complesso, ritiene come il confronto si sia rivelato utile, portando ad un livello europeo un dibattito che non può essere frammentato a livello internazionale. È interessante notare, sotto questo profilo, come i rappresentanti dei vari gruppi del Parlamento europeo, anche se appartenenti a paesi dell'Europa orientale, hanno mostrato un atteggiamento equilibrato, di condanna verso la reazione russa, da tutti generalmente ritenuta

sproporzionata ed eccessiva, ma al contempo di consapevolezza della necessità di mantenere aperto un canale di dialogo e di confronto con la Russia, un Paese che deve continuare a essere un partner essenziale dell'Unione europea. La discussione in sede europea dunque sembra capace di stemperare comprensibili tensioni nazionalistiche e tuttavia richiede, per potersi sviluppare, la disponibilità di strumenti che consentano all'Europa un'azione più incisiva e coesa. Obiettivo quest'ultimo da sempre al centro della politica europea dell'Italia e del suo Parlamento che il mese scorso con un voto unanime ha ratificato il Trattato di Lisbona.

La Commissione prende atto di tali comunicazioni.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### Interrogazione

Il sottosegretario COSSIGA risponde all'interrogazione n. 3-00177, volta a conoscere le ragioni della mancata azione di fuoco da parte dell'equipaggio di uno degli elicotteri impegnati a sostegno di una pattuglia motorizzata italiana sottoposta ad un attacco nelle vicinanze di Herat, in Afghanistan, il 10 luglio 2008.

In proposito, rileva come l'interrogazione, nel richiamare le diverse notizie stampa relative al citato episodio, offra l'opportunità di fare la necessaria chiarezza, non soltanto per non indurre a valutazioni errate circa la correttezza delle procedure adottate, ma anche per evitare ingiuste ricadute negative sull'immagine del contingente italiano, che non trovano alcuna rispondenza nella realtà.

Richiamata l'attenzione sul rilevante e indiscusso ruolo svolto dai nostri militari in Afghanistan, che ha consentito all'Italia di acquisire sempre maggior credibilità e riscuotere il meritato apprezzamento della comunità internazionale e della popolazione e delle autorità locali, passa a ricostruire i termini della vicenda oggetto dell'interrogazione.

Il 9 luglio 2008, alle ore 19,35 circa, una pattuglia composta da due veicoli VTLM LINCE, mentre procedeva lungo la strada che costeggia il centro abitato di Trayak, era fatta oggetto di un attacco armato. Successivamente, alcuni componenti della pattuglia motorizzata richiedevano un intervento di evacuazione medica (MEDEVAC).

Il Tactical Operation Center (TOC) allertava quindi gli equipaggi di MEDEVAC dei due elicotteri SUPERPUMA spagnoli, gli assetti sanitari (ROLE2), un plotone *Quick Reaction Force* (QRF) della Task Force DIAVOLI e gli equipaggi di *Quick Reaction Alert* (QRA) di due elicotteri A-129 MANGUSTA.

Alle ore 20,05 veniva dato ordine alla pattuglia di Elicotteri di Esplorazione e Scorta (EES) A-129 MANGUSTA di decollare, e alle 20,25 la suddetta pattuglia EES decollava in contemporanea ai due elicotteri SUPERPUMA spagnoli.

Durante il volo, l'elicottero A-129 MANGUSTA gregario osservava un lancio di un razzo RPG che passava tra i due velivoli (distanti fra loro circa 600 metri) e, dopo circa tre minuti, gli stessi velivoli notavano la traiettoria di due raffiche di armi di piccolo calibro che provenivano approssimativamente dalla zona da cui era stato lanciato il predetto razzo RPG.

L'esatta localizzazione della sorgente di fuoco, però, risultava difficile, a causa del forte inquinamento luminoso, dovuto alla presenza nella zona di abitazioni e caseggiati illuminati, ma anche di alberi che rendevano ancora più difficile la corretta visione d'insieme. Il quadro di situazione, peraltro, veniva reso ancora più complesso dalla presenza degli elicotteri spagnoli, la cui identificazione e localizzazione positiva era possibile solo se in posizione ravvicinata.

Una volta esaurito il tempo a disposizione (*play-time*) della prima pattuglia di elicotteri A-129 MANGUSTA, questa veniva sostituita da una seconda pattuglia di elicotteri A-129 MANGUSTA, che rimaneva in volo sulla zona fino alle ore 23.

Alla luce del quadro delineato, alcune delle notizie stampa, così come sono state riportate, risultano fuorvianti, in quanto nella ricostruzione che esse fanno dell'episodio non descrivono le reali condizioni ambientali (nel caso di specie il forte inquinamento luminoso), la cui imprescindibile valutazione – in particolare, sotto il profilo dei rischi di coinvolgimento della popolazione civile e del personale militare – può assumere significativa rilevanza ai fini dell'impiego tecnico-operativo anche per velivoli tecnologicamente avanzati quali sono gli elicotteri MANGUSTA.

Tali condizioni possono avere, infatti – così come avvenuto nel caso in esame – un ruolo determinante sull'assunzione delle decisioni da parte degli equipaggi in merito alle azioni da intraprendere.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) esprime apprezzamento per il carattere puntuale ed esauriente della risposta del sottosegretario Cossiga, rilevando come essa abbia consentito di dissipare quell'ingiusto alone di sospetto sulla correttezza dell'operato del personale militare impegnato nella circostanza richiamata dall'interrogazione che si è venuto a creare anche a causa di ricostruzioni imprecise, quali quelle apparse sui mezzi di comunicazione.

Nel dichiararsi quindi soddisfatto della risposta, sottolinea l'opportunità che da parte del Governo ci si adoperi fattivamente per far arrivare concretamente all'opinione pubblica i termini reali della vicenda.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 24 settembre 2008

**40<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(999) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di giovedì scorso.

Il sottosegretario CASERO chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione nelle precedenti sedute, in attesa che si chiariscano gli sviluppi della vicenda Alitalia. Precisa, infatti, che, sebbene il provvedimento rechi disposizioni generali, tuttavia, esso è strettamente legato al caso in questione.

Il senatore MORANDO (PD) fa presente che nell'audizione del ministro Scajola, tenutasi nella giornata di ieri, è emerso che i lavoratori interessati dalla nuova procedura prevista dal decreto sarebbero, fin d'ora, un numero rilevante. Pertanto, i chiarimenti richiesti dall'opposizione nel corso delle precedenti sedute rimangono attuali e necessitano di un esame approfondito.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI avverte che il Governo ha annunciato la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013, che sarà quindi oggetto di esame nelle prossime sedute. Per quanto riguarda poi la richiesta avanzata dal senatore Morando in merito all'iniziativa assunta in sede europea circa l'attuazione di politiche di sostegno allo sviluppo mediante emissione di titoli garantiti a livello europeo, il ministro Tremonti ha fornito la sua disponibilità per un'audizione in Commissione, che sarà organizzata nelle prossime settimane.

Prende atto la Commissione.

*POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 14,30 di oggi, è posticipata alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**41<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
AZZOLLINI*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(999) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente AZZOLLINI stante la perdurante trattativa in corso in relazione alla vicenda Alitalia propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE PLENARIA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione in sede plenaria, già convocata domani giovedì 25 settembre, alle ore 9, è sconvocata.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 24 settembre 2008

**22<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE****Proposta di indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sull'economia italiana**

Il presidente BALDASSARRI illustra le finalità della proposta di indagine conoscitiva in titolo, rammentando che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel convenire sul suo svolgimento, nella riunione del 17 settembre scorso, aveva concordato sull'esigenza di esaurirne il programma delle audizioni in tempi ragionevolmente brevi. Il calendario di massima delle audizioni, da concentrare, in via indicativa, nell'arco temporale compreso tra il 7 e il 22 ottobre, comprende, nell'ordine, l'ISVAP, la Consob, la Banca d'Italia e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel ringraziare il Presidente per la sollecitudine con la quale è stata posta all'ordine del giorno la proposta di indagine conoscitiva in titolo, il senatore BARBOLINI (PD) annuncia il proprio sostegno all'ipotesi di concentrarne lo svolgimento in un contenuto arco temporale, privilegiando il coinvolgimento di soggetti istituzionali nella definizione del relativo programma di audizioni. A suo parere, esso potrebbe essere utilmente integrato prevedendo anche l'intervento di esperti in materia economica e finanziaria, degli istituti di credito nazionali che appaiono maggiormente interessati dall'attuale crisi finanziaria (o, in via subordinata, della sola ABI), nonché dei rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori. Ritiene infatti che da tali soggetti possa provenire un importante contributo

al lavoro di analisi e approfondimento che la Commissione è chiamata a svolgere.

Anche il senatore LANNUTTI (*IdV*) apprezza la tempestiva calendarizzazione dell'indagine conoscitiva in titolo, posto che la crisi finanziaria in atto è caratterizzata da una rapida e continua evoluzione: le sue origini tuttavia muovono da una pregressa situazione di debolezza del sistema finanziario statunitense, come confermato dalle dichiarazioni rese dinanzi al Congresso degli Stati Uniti dal Presidente della *Federal Reserve* in merito al fallimento della banca d'affari Lehman Brothers.

Esprime quindi scetticismo in merito all'efficacia del piano di salvataggio degli istituti finanziari coinvolti, che, attesa la sua entità (pari a un miliardo di dollari), ricadrà sui contribuenti statunitensi.

Manifesta inoltre perplessità in ordine alle dichiarazioni del Governatore della Banca d'Italia, secondo le quali il sistema finanziario italiano sarebbe immune agli effetti della crisi in atto: al contrario, richiamando l'attività di analisi condotta dall'ADUSBEF, sottolinea che vi sono centomila risparmiatori potenzialmente danneggiati dal fallimento della Lehman Brothers, e che, secondo le notizie in suo possesso, negli ultimi giorni sarebbero state ritirate, da parte dei principali istituti di credito italiani, emissioni di titoli obbligazionari appartenenti alla predetta banca d'affari, per un valore di 3,2 miliardi di euro. Richiama inoltre criticamente la circostanza che nella trascorsa legislatura alcuni componenti del Governo allora in carica appartenessero a talune delle istituzioni finanziarie coinvolte dall'attuale crisi, sollevando in generale un problema di indipendenza del decisore politico rispetto agli interessi del potere finanziario.

Riepiloga quindi le iniziative, anche di natura giudiziaria, assunte dall'ADUSBEF a tutela dei consumatori ed esprime il timore che l'attuale crisi finanziaria possa determinare effetti recessivi di carattere epocale.

Da ultimo, osserva che un ulteriore fronte critico potrebbe essere rappresentato dal settore della previdenza integrativa, richiamando in proposito l'orientamento, attento alla tutela dei risparmiatori, emerso in seno alla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di tali prestazioni.

Pur non disconoscendo la fondatezza dei rilievi mossi dal senatore Barbolini, il presidente BALDASSARRI esprime il timore che l'eccessiva dilatazione dei contenuti e del programma di audizioni dell'indagine conoscitiva proposta possa non auspicabilmente prolungarne l'*iter*, senza peraltro arricchire il quadro conoscitivo che la Commissione si attende. Ribadisce quindi la validità dell'impostazione adottata per la definizione del programma delle audizioni, che privilegia, nell'individuazione dei soggetti da audire, il criterio della responsabilità istituzionale e della completezza del patrimonio informativo a disposizione. Esprime pertanto l'avviso che il programma stesso debba essere preferibilmente limitato agli interventi già previsti.



Ad avviso della senatrice LEDDI (*PD*) la proposta del senatore Barbolini si muove, opportunamente, nel senso di acquisire informazioni dagli istituti di credito che appaiono maggiormente interessati dalle possibili conseguenze del fallimento della banca d'affari Lehman Brothers: tale suggerimento coglie indubbiamente l'opportunità di offrire alla Commissione un approfondimento sulle iniziative che i principali gruppi bancari interessati dal dissesto del predetto istituto finanziario intendono adottare.

L'oratrice rinviene un ulteriore elemento di criticità nella situazione dei fondi pensione, ravvisando al riguardo l'opportunità di considerare un possibile inserimento nel programma delle audizioni anche dei soggetti che gestiscono tali forme di previdenza complementare.

Nel concludere il proprio intervento, sottolinea l'obiettivo di dimostrare fattivamente la sensibilità della Commissione rispetto al tema in esame nella prospettiva di un consolidamento del rapporto tra i cittadini e le istituzioni.

Il presidente BALDASSARRI giudica di particolare rilievo la proposta di comprendere nell'oggetto dell'indagine conoscitiva anche la situazione dei fondi pensione: al riguardo propone di integrare il programma delle audizioni con la COVIP, alla luce del fatto che tra i suoi compiti istituzionali rientra la vigilanza sulle forme di previdenza complementare.

Il senatore MUSI (*PD*) invita a soffermare l'attenzione anche sulle ricadute nel settore assicurativo della crisi finanziaria in atto, richiamando i principali operatori di tale comparto ad essa interessati.

Per quanto riguarda le modalità operative con le quali procedere allo svolgimento delle singole audizioni, il senatore COSTA (*PdL*) ritiene opportuno concentrare l'attenzione sulla verifica dell'entità del danno economico subito dai risparmiatori, in modo da non disperdere il patrimonio conoscitivo al quale gli auditi possono senz'altro contribuire.

A parere del senatore SCIASCIA (*PdL*), non è trascurabile il dato che, al momento, le imprese di assicurazione sono le sole ad essere uscite allo scoperto, consentendo, sia pure in via approssimativa, una prima stima delle perdite economiche a danno dei risparmiatori: formula quindi l'avviso che, nell'eventualità in cui si procedesse all'integrazione del programma delle audizioni, si tenga conto dell'inserimento degli operatori del comparto assicurativo esposti agli effetti della crisi finanziaria internazionale.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), nell'esprimere condivisione per le osservazioni svolte dal senatore Sciascia, richiama l'attenzione sul settore assicurativo e su quello della previdenza complementare, facendo presente che tale impostazione risponde anche all'orientamento finora emerso in seno alla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, della quale ella è componente.

Il presidente BALDASSARRI sottolinea che le preoccupazioni da lui espresse in alcuni contributi scientifici apparsi negli anni passati, in merito alla complessiva tenuta del sistema finanziario internazionale, erano state accolte all'epoca come una voce isolata nell'ambito della dottrina di analisi economica e finanziaria. Condivide quindi, in termini generali, l'esigenza di verificare gli effetti dell'attuale crisi sul sistema bancario e assicurativo nazionale e non disconosce la fondatezza dei rilievi mossi dal senatore Lannutti in ordine alla commistione tra potere finanziario e processi decisionali delle autorità politiche: a suo avviso è però opportuno evitare polemiche strumentali che personalizzino in misura eccessiva il dibattito politico, posto che tale problema investe piuttosto gli assetti istituzionali degli ordinamenti democratici.

Emerge quindi la questione, più complessiva, relativa alla riforma della *governance* della finanza internazionale, nella prospettiva di prevenire fenomeni di mancata funzionalità del sistema finanziario, assicurando così la stabilità dell'economia nel suo complesso. Al riguardo, egli reputa innegabile che vi sia stato un grave *deficit* operativo da parte delle principali istituzioni di vigilanza finanziarie e monetarie. La soluzione al problema delle crisi finanziarie non è quindi ravvisabile in un intervento pubblico di carattere non sistematico, come il salvataggio delle singole istituzioni in dissesto, ma nell'organizzazione della *governance* internazionale. In proposito preannuncia la presentazione di una mozione in Assemblea – sulla quale auspica possano esservi ampie convergenze da parte degli esponenti dei due schieramenti – che pone tale tema all'attenzione del Governo e che solleva, in particolare, anche la questione di un ruolo maggiormente propulsivo da parte dell'Unione europea.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di indagine conoscitiva con il seguente titolo «Indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sull'economia italiana», con un programma di audizioni comprendente l'ISVAP, la Consob, la Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze e la COVIP.

Il presidente BALDASSARRI (*PdL*) avverte che procederà a inoltrare alla Presidenza del Senato la prescritta richiesta di autorizzazione e si riserva di integrare il programma approvato in base alla discussione odierna.

In considerazione del fatto che nel calendario di massima dei lavori della Commissione l'intervento del Ministro degli esteri nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 413 e connessi (sulla garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia) potrebbe aver luogo nella stessa giornata in cui è prevista l'audizione dei rappresentanti dell'ISVAP nell'ambito dell'indagine conoscitiva testé approvata, il senatore BARBOLINI (*PD*) sottolinea l'esigenza di evitare eventuali sovrapposizioni tra i due interventi, in modo da assicurare adeguato spazio al dibattito sulle comunicazioni che saranno rese dal Ministro. E' infatti necessario che la Commissione disponga di un'adeguata e tempestiva interlocu-

zione con il Governo per la risoluzione dell'annosa questione degli indennizzi alle imprese italiane per i beni espropriati dalle autorità libiche, anteriormente alla ratifica del trattato di amicizia e collaborazione tra lo Stato italiano e la Libia.

Il presidente BALDASSARRI assicura che terrà conto della sollecitazione avanzata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(999) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRARA (*PdL*) illustra il contenuto del decreto-legge n. 134 del 2008, il cui disegno di legge di conversione, già deferito alla Sottocommissione per i pareri, è stato poi rimesso alla sede plenaria su richiesta dei gruppi del Partito democratico e dell'Italia dei valori. Osserva che la disciplina introdotta dal Governo investe un importante ramo dell'ordinamento quale quello della ristrutturazione delle grandi imprese in crisi finanziaria o industriale, sottolineando i seguenti profili normativi: l'attribuzione di un incarico di consulenza a una primaria istituzione finanziaria, in qualità di esperto indipendente, per la determinazione del valore delle azioni dell'impresa in crisi, le deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, la responsabilità degli amministratori della società Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A. per la gestione della compagnia prima della nomina del Commissario, le modalità di cessione dei complessi aziendali e la tutela dei piccoli azionisti e obbligazionisti della società Alitalia.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, richiama tale ultima disposizione, contenuta nel secondo comma dell'articolo 3, la quale prevede la tutela degli azionisti e degli obbligazionisti che rimangano in possesso di titoli di Alitalia senza aver esercitato eventuali diritti di opzione aventi per oggetto la loro conversione in azioni di nuove società. I predetti risparmiatori possono fruire degli indennizzi erogati dall'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato dall'importo dei cosiddetti conti correnti dormienti.

Pur nella consapevolezza di talune deroghe apportate al vigente quadro normativo, il relatore sottolinea tuttavia l'esigenza di compiere una valutazione della normativa d'urgenza da un punto di vista strettamente politico, piuttosto che da un angolo visuale prevalentemente tecnico. Tale osservazione vale anche per la problematica relativa ai profili finanziari di talune misure introdotte dal Governo nel decreto-legge. Formula infine una proposta di parere favorevole.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore MUSI (*PD*) evidenzia che l'approccio del Governo nel gestire la vicenda Alitalia contrasta con il conclamato rispetto delle regole di mercato, la cui osservanza è stata al contrario invocata dalla maggioranza in relazione alle prospettive con le quali affrontare la crisi finanziaria internazionale in atto, nell'ambito del dibattito svolto in precedenza sull'indagine conoscitiva relativa a tale tematica.

Rivolgendosi al rappresentante del Governo, reputa poi essenziale un chiarimento sull'effettiva consistenza del fondo alimentato con i prelievi dai conti dormienti, attesa l'ampiezza e l'eterogeneità delle finalità per le quali si prevede l'utilizzazione delle relative risorse.

Il sottosegretario MOLGORA dichiara di non essere in possesso di una informazione circostanziata in proposito ma assicura che le dotazioni del fondo sono più che sufficienti a fronteggiare le varie utilizzazioni previste.

In relazione alla fattispecie dei conti bancari definiti dormienti, il presidente BALDASSARRI (*PdL*) richiama le perplessità a suo tempo espresse a proposito di un intervento dal carattere espropriativo che ignora la posizione del titolare del conto, al quale è stato addossato un onore improprio di movimentazione del conto stesso per evitarne la sostanziale espropriazione.

Nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Musi, il senatore LANNUTTI (*IdV*) ricorda criticamente la prassi con la quale gli istituti bancari si appropriavano, di fatto, negli anni passati, delle disponibilità dei loro correntisti anche in assenza di una specifica previsione di legge in materia.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, il presidente BALDASSARRI dichiara concluso il dibattito e, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, che viene approvata.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente BALDASSARRI comunica che la seduta già convocata per le ore 9,30 di domani, giovedì 25 settembre, è anticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 24 settembre 2008

**25<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

POSSA

*La seduta inizia alle ore 15.*

*SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al senatore Bevilacqua, che entra a far parte della Commissione, della quale è stato peraltro autorevole membro già nelle passate legislature.

Si associa la Commissione.

*SULLE MODALITÀ DI AMMISSIONE ALL'UNIVERSITÀ*

Il senatore VALDITARA (*PdL*) rammenta anzitutto di aver a suo tempo sollevato l'esigenza di una riflessione sui *test* di ingresso alle università e dà atto al ministro Gelmini di aver compiuto un primo passo in tal senso istituendo un'apposita commissione per la riformulazione dei criteri. Pur non avendo riscontrato per quest'anno gli inconvenienti verificatisi in passato, lamenta comunque la non attinenza di alcune domande rispetto al corso di laurea prescelto.

È necessario dunque a suo giudizio un approfondimento ulteriore anche da parte del Parlamento a partire dai dati precisi in ordine all'andamento e ai risultati dei *test*, distinti per facoltà e per regione, affinché anche l'organo legislativo si faccia promotore di un importante contributo.

Il PRESIDENTE assicura che si adopererà per dare seguito all'esigenza manifestata.

## IN SEDE REFERENTE

(572) CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il presidente POSSA rammenta che il disegno di legge in titolo è stato fatto proprio dal Gruppo Italia dei Valori ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento immediatamente prima della pausa estiva e che la Commissione aveva dunque l'obbligo regolamentare di porlo tempestivamente all'ordine del giorno.

Riferisce alla Commissione il relatore BEVILACQUA (PdL), il quale ricorda che l'articolo 1-septies del decreto-legge n. 250 del 2005 equiparò il diploma di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia, attribuendo lo stesso valore legale a titoli di studio conseguiti in base a percorsi formativi assai diversi. Per il conseguimento del diploma di laurea in fisioterapia è previsto infatti un esame finale con valore abilitante alla professione sanitaria, mentre ciò non è contemplato per il corso di laurea in scienze motorie.

Inoltre, prosegue, tale equipollenza è in palese contrasto sia con le norme comunitarie in ordine alla formazione dei professionisti sanitari, che con l'articolo 5 della legge n. 43 del 2006, sull'individuazione di nuove professioni in ambito sanitario. Né va dimenticato, a giudizio del relatore, che lo stesso articolo 2, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 1998, istitutivo del corso di laurea, esclude per i laureati in scienze motorie la possibilità di svolgere attività di tipo sanitario. Rammenta altresì che già all'atto dell'approvazione del decreto-legge n. 250, alla Camera dei deputati fu accolto un ordine del giorno che impegnava il Governo a risolvere l'anomalia determinatasi a seguito dell'equipollenza tra i due diplomi di laurea.

Fa presente poi che nella scorsa legislatura furono presentate diverse proposte di legge volte ad abrogare la summenzionata equipollenza, sulle quali si era registrato anche il consenso del precedente Governo, tanto che il sottosegretario Nando Dalla Chiesa ebbe cura di rendere pubblica, attraverso il sito *internet* del Dicastero, tale prospettiva, sì da scoraggiare eventuali iscrizioni a Scienze motorie volte a conseguire un titolo teoricamente equipollente a quello in Fisioterapia.

Ripercorre quindi l'*iter* delle proposte della passata legislatura, evidenziando che nel corso dell'esame presso la Camera fu alla fine aggiunta la previsione di un decreto ministeriale che definisse la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi nonché delle modalità di espletamento del tirocinio per coloro i quali intendessero passare dal corso di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia. Ciò, al fine di salvaguardare il

*curriculum* di coloro i quali, nell'ambito del corso di laurea in scienze motorie, volessero scegliere un percorso simile a quello in fisioterapia ed in particolare l'indirizzo che prevede due terzi degli esami sostanzialmente equivalenti, purché tale passaggio avvenisse senza aggirare le norme sulla programmazione degli accessi. Pur riconoscendo la grave carenza di fisioterapisti in Italia e il conseguente massiccio ricorso ad operatori stranieri, ritiene infatti che la disciplina del passaggio da un corso di laurea all'altro si rendesse necessaria in ragione della programmazione degli accessi alla facoltà di fisioterapia.

Dà indi conto dell'*iter* in seconda lettura delle suddette proposte, abbinata ad altri disegni di legge presentati presso questo ramo del Parlamento da alcuni senatori dell'Italia dei valori, le quali erano peraltro volte all'abrogazione secca dell'equipollenza. Al termine di un approfondito dibattito svoltosi proprio nella 7<sup>a</sup> Commissione, prosegue, dove la maggior parte degli schieramenti politici concordava con l'ipotesi dell'abrogazione secca, al fine di tenere comunque conto delle esigenze dei laureati in scienze motorie, si optò per una riformulazione del comma 2 dell'articolo 1 che richiamava la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi già vigente nell'ordinamento ai fini del passaggio a diversi corsi di laurea e faceva salva la normativa sulla programmazione degli accessi rispetto al fabbisogno previsto. Rimarca in proposito che tale versione raccolse l'accordo unanime di tutti i Gruppi tanto che il provvedimento, con questa modifica, fu approvato in sede deliberante dalla 7<sup>a</sup> Commissione e rimandato alla Camera, in cui, tuttavia, la mediazione non fu condivisa e il disegno di legge non venne definitivamente approvato.

Dopo aver puntualizzato che nell'attuale legislatura, il Gruppo dell'Italia dei valori ha fatto proprio ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento il testo nella versione originaria dell'abrogazione secca dell'equipollenza, reputa infine necessario valutare se accogliere tale proposta oppure se tornare all'ipotesi di mediazione concordata nella scorsa legislatura.

Nel dibattito prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*) il quale, nel ringraziare i senatore del Gruppo Italia dei Valori per l'iniziativa nonché il relatore per la puntuale esposizione, rammenta che durante la XIV legislatura si verificarono forti contrasti in merito all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 250 al punto che fu accolto un ordine del giorno di contenuto contrario rispetto alle norme approvate.

Dà indi atto all'allora sottosegretario Dalla Chiesa di aver sospeso l'efficacia della disposizione durante la XV legislatura e rammenta che furono presentati disegni di legge volti ad abrogare l'equipollenza, approvati peraltro in sede deliberante.

Auspica infine che il provvedimento giunga rapidamente in porto in modo da assicurare maggiore chiarezza e trasparenza per le famiglie e gli studenti, augurandosi altresì che si manifesti un consenso unanime.

La senatrice POLI BORTONE (*PdL*), nel puntualizzare che l'articolo 1-*septies* fa riferimento ad un successivo decreto ministeriale, fino ad ora

non emanato, ritiene opportuno acquisire preliminarmente l'orientamento del Governo, atteso che si tratta di abrogare una norma vigente.

Si associa il presidente POSSA.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) condivide le osservazioni della senatrice Poli Bortone, tanto più che il Governo potrebbe decidere di intervenire con un atto normativo secondario per dare attuazione all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 250 in senso conforme alla disciplina vigente per i passaggi di facoltà e l'accesso programmato.

Dopo una breve precisazione del senatore RUSCONI (*PD*) in merito all'evidente esigenza di acquisire l'orientamento dell'Esecutivo nell'ottica di intervenire in maniera puntuale e chiara, il seguito dell'esame è rinviato.

**(796) CAFORIO ed altri. – Norme sull'accesso professionale dei laureati in scienze motorie**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il presidente POSSA ricorda che anche il disegno di legge in titolo è stato fatto proprio dal Gruppo Italia dei Valori ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento.

Riferisce indi alla Commissione il relatore BEVILACQUA (*PdL*) il quale sottolinea la connessione fra il disegno di legge n. 796 e l'atto n. 572, testé esaminato. La proposta in questione, infatti, in linea anche con quanto ripetutamente affermato nel corso del dibattito svoltosi nella scorsa legislatura, offre uno sbocco professionale diverso ai laureati in scienze motorie, ed in particolare la direzione dei centri sportivi e delle palestre.

Nel dibattito prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*) il quale ricorda che già nella XIV legislatura fu presentato un disegno di legge volto ad obbligare le palestre ad assumere come direttore un laureato in scienze motorie. In proposito paventa tuttavia il rischio che tale condizione costituisca un eccessivo vincolo di carattere centralistico specialmente per le piccole realtà sportive, le quali rappresentano importanti riferimenti sociali. Ritiene dunque che un'ipotesi siffatta vada riferita solo alle strutture di media e grande dimensione, onde non gravare quelle di piccola entità.

Il senatore PITTONI (*LNP*) condivide le osservazioni del senatore Rusconi in ordine all'inopportunità di porre vincoli a carico delle piccole strutture, particolarmente attive a livello locale.



Il presidente POSSA ritiene utile un supplemento di istruttoria onde individuare con maggiore precisione i destinatari del provvedimento, nonché l'eventualità di oneri a carico di soggetti pubblici.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(1006) Vittoria FRANCO ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento**

**(1036) ASCIUTTI ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice Vittoria FRANCO (PD) la quale, nel ringraziare il Presidente per la tempestività con cui ha messo all'ordine del giorno i disegni di legge in titolo – sui quali peraltro l'Aula ha autorizzato questa mattina la procedura d'urgenza – auspica che in questa legislatura si giunga in tempi rapidi all'approvazione di un provvedimento adeguato, atteso da molte famiglie e da molti insegnanti.

Rammenta poi che durante la scorsa legislatura la 7<sup>a</sup> Commissione approvò in sede deliberante un testo condiviso da tutti i Gruppi, svolgendo un lavoro di concerto con la Commissione bilancio, la quale richiese alcune modifiche che circoscrivevano, per quanto possibile, l'intervento alla Pubblica istruzione escludendo gli aspetti sanitari; ciò nonostante, l'esame da parte della Camera durò più del previsto e la fine anticipata della legislatura ne impedì l'approvazione, con grande rammarico dei senatori tuttora presenti in Commissione.

Dopo aver rimarcato che una vicenda analoga si verificò nella XIV legislatura, si sofferma sul contenuto dei provvedimenti, precisando che i disturbi specifici di apprendimento riguardano la lettura, la scrittura o il calcolo e si manifestano in bambini con adeguati quozienti intellettivi e in assenza di patologie e di *deficit* sensoriali, determinando lentezza della lettura, errori ripetuti, disordine di scrittura o scarsa concentrazione; si tratta tuttavia di sintomi troppo spesso interpretati come semplice svogliatezza, scarso impegno o pigrizia. In realtà, prosegue la relatrice, nella maggior parte dei casi essi celano tentativi di dissimulazione delle difficoltà e del grande sforzo che i bambini devono sostenere per non restare indietro rispetto al gruppo, provocando conseguenze come poca autostima, ansia da fallimento o blocchi dell'apprendimento talvolta irreversibili.

Nel precisare che detti disturbi riguardano il 4-5 per cento di bambini e bambine, ritiene che il Parlamento debba indicare tanto misure finalizzate a garantire livelli di apprendimento adeguati quanto il diritto di ogni bambino al successo formativo, al benessere e ad avere pari opportunità. Reputa perciò urgente l'intervento del Parlamento, atteso che detti disturbi sono in molti casi all'origine dell'abbandono scolastico, e auspica che il provvedimento possa entrare in vigore già nel prossimo anno scolastico.

Nel merito dei disegni di legge, che si presentano identici in quanto assumono il testo approvato nella scorsa legislatura, fa presente che le proposte hanno come principale obiettivo di garantire a tutti il pieno diritto allo studio e al successo formativo, di creare una situazione di benessere per chi risente di difficoltà dell'apprendimento, nonché di accrescere l'autostima. Nei disegni di legge si è del resto adottato un linguaggio «in positivo», in modo da non enfatizzare le difficoltà dei ragazzi.

Occorre inoltre a suo avviso assicurare il diritto ad una diagnosi precoce, fatta da uno specialista qualificato, nonché legittimare l'uso di accorgimenti didattici utili a sostenere l'impegno e gli sforzi compiuti dai ragazzi, introducendo fra l'altro metodi e strumenti dispensativi e compensativi che favoriscano l'apprendimento ed incoraggino la fiducia in sé e nei propri risultati.

I provvedimenti in esame, prosegue la relatrice, stabiliscono altresì modalità di insegnamento differenziate e misure di flessibilità didattica, adatte ai diversi gradi di difficoltà e di capacità di apprendimento, nell'ottica di evitare quelle attività che sono per loro motivo di imbarazzo. Nella stessa direzione si pongono, a suo giudizio, gli strumenti di facilitazione come i computer, le calcolatrici, il registratore, la video scrittura, il correttore ortografico e il disegno, che si accompagnano al diritto di disporre di tempi di esecuzione più lunghi.

Per raggiungere tali obiettivi occorre una formazione specifica degli insegnanti affinché acquisiscano l'abilità necessaria ad individuare tanto i sintomi del fenomeno quanto gli strumenti per affrontarlo. Dà indi conto di alcuni suggerimenti a favore dei bambini bilingui, in numero crescente, nonché della possibilità per i familiari di fruire di orari di lavoro flessibili.

Avviandosi alla conclusione, reputa auspicabile introdurre nei provvedimenti misure compensative e dispensative anche per lo svolgimento dell'esame di Stato e delle prove di ammissione all'università o ai corsi di qualificazione e manifesta disponibilità affinché i disegni di legge siano trasferiti in sede deliberante.

Nel dibattito interviene il senatore VALDITARA (*PdL*), il quale ricorda l'*iter* del provvedimento nella scorsa legislatura, al quale egli stesso aveva recato un fattivo contributo. Nell'esprimere rammarico per la mancata conclusione dell'esame, nonostante il parere favorevole manifestato dalla Commissione bilancio dopo ampio ed approfondito dibattito, dichiara pieno favore all'iniziativa che, in una concezione finalmente moderna della scuola, ne sottolinea i caratteri dell'integrazione, dell'accoglienza, del successo formativo per tutti. Si augura infine che, questa volta, anche la Camera dei deputati approvi sollecitamente il testo.

Il senatore RUSCONI (*PD*) conferma che il provvedimento corrisponde ad un accordo *bipartisan* raggiunto da tempo. Ringrazia pertanto i presentatori dei due disegni di legge di aver riportato l'attenzione del Parlamento sul tema e dichiara fin d'ora il più ampio consenso del suo Gruppo, anche nell'ipotesi di un trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) richiama a sua volta l'impegno profuso nelle ultime due legislature per l'approvazione del testo, augurandosi che esso possa definitivamente vedere la luce in questa legislatura, sia pure con qualche marginale modifica dovuta al tempo intercorso.

Esprime altresì fin d'ora l'assenso del suo Gruppo all'eventuale trasferimento alla sede deliberante.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) si esprime a sua volta a favore del testo, che giudica condivisibile anche da parte degli insegnanti. Nel rammentare i corsi di aggiornamento svolti sul territorio per sensibilizzare i docenti ad un precoce riconoscimento delle difficoltà di apprendimento, si associa all'auspicio di una sollecita approvazione, con qualche eventuale modifica di carattere tecnico.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene indi di fissare a venerdì 3 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge nn. 1006 e 1036, di identico testo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Mercoledì 24 settembre 2008

### 14<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

#### ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**Proposte di regolamento e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale (COM(2008) 306 def.) (n. 1)**  
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, ricordato che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva sugli atti comunitari in titolo, prospetta l'opportunità di svolgere un'audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater* del Regolamento, di componenti della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, al fine di acquisire elementi informativi in merito ai profili attinenti alla materia oggetto dei predetti atti, e in particolare sugli ultimi sviluppi del processo di «*health check*» della politica agricola comune.

Ove la Commissione concordi con tale proposta, il Presidente fa presente che provvederà a chiedere al Presidente del Senato il consenso allo svolgimento della predetta audizione, in base al sopracitato articolo 144-*quater*, precisando che la stessa potrebbe essere svolta congiuntamente alla XIII Commissione della Camera dei deputati, previa apposita intesa.

La Commissione conviene sulla proposta di audizione prospettata dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che al termine della seduta odierna è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 24 settembre 2008

**21<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA***(999) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi**(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 settembre scorso.

Interviene in discussione generale il senatore ROILO (*PD*) il quale rileva anzitutto la difficoltà di esprimere una compiuta valutazione dei profili del provvedimento attinenti le competenze della Commissione, stante l'assenza di un piano industriale relativo alla situazione dell'Alitalia che consenta di verificare l'adeguatezza o meno dell'intervento normativo. Fa presente che il quadro delle trattative per la ristrutturazione della compagnia aerea nazionale appare confuso, soprattutto sul piano dell'individuazione del possibile soggetto acquirente e del confronto con le organizzazioni sindacali. Ulteriori elementi di incertezza si riferiscono all'entità degli esuberi di personale, anche in relazione alle categorie di lavoratori non inquadrati con contratto di lavoro subordinato, di difficile quantificazione.

Ribadisce come le misure recate dal decreto-legge, in particolare riferite alla disciplina degli ammortizzatori sociali, debbano essere analizzate in relazione a una precisa strategia industriale per l'azienda in crisi cui sono destinate ad applicarsi; rileva peraltro il rischio che le modifiche normative poste in essere trovino applicazione generalizzata in contesti nei quali esse risultino sostanzialmente inadeguate.

Conclude auspicando un esame approfondito del provvedimento da parte della Commissione secondo una tempistica che consenta di valutare anche l'evoluzione della crisi del gruppo Alitalia nei prossimi giorni e

preannuncia, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il parere negativo sullo stesso.

Il senatore CASTRO (*PdL*) sottolinea l'esigenza che la Commissione fornisca il proprio contributo dal punto di vista tecnico, per i profili di competenza, all'esame del provvedimento pur nei tempi imposti dall'*iter* di conversione del decreto-legge.

Rileva peraltro come, a proprio avviso, le disposizioni recate dal comma 13 dell'articolo 1 e dall'articolo 2 del decreto-legge risultino coerenti e condivisibili nei contenuti.

In particolare, giudica favorevolmente le modifiche normative introdotte alla disciplina degli ammortizzatori sociali, le quali si segnalano per un mutamento di prospettiva ispirato all'esigenza di privilegiare le specifiche caratteristiche dell'azienda in stato di crisi cui le misure di supporto sono destinate.

Esprime analogamente apprezzamento relativamente alle norme recate dal provvedimento le quali, a fronte delle fattispecie di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, imprimono un'accelerazione rispetto ai tempi di individuazione degli strumenti di sostegno industriale.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) fa presente che, in relazione ai tempi di esame del provvedimento da parte delle Commissioni di merito, può svolgersi nella seduta odierna la discussione generale, con gli interventi di tutti i commissari che desiderino partecipare al dibattito, rinviando ad una successiva seduta l'espressione del parere.

Interviene quindi il senatore TREU (*PD*) il quale, nell'apprezzare la possibilità di disporre di tempi più ampi per l'esame del provvedimento anche alla luce dell'evoluzione della crisi del gruppo Alitalia, formula talune osservazioni relative all'impostazione di fondo dell'intervento normativo.

Esprime anzitutto l'auspicio che le trattative in corso relativamente all'Alitalia possano giungere ad una positiva conclusione, pur nella consapevolezza della non risolutività di un eventuale accordo, al fine di una migliore calibratura delle misure normative da adottare.

Fa poi notare come numerose disposizioni introdotte dal provvedimento risultino – a suo avviso – di dubbia compatibilità con la normativa comunitaria, con specifico riferimento, oltre ai profili attinenti alla concorrenza, ai poteri estremamente ampi attribuiti ai commissari straordinari delle società in amministrazione straordinaria e alla disciplina della cessione dei rami d'azienda delle società medesime. A tale ultimo proposito, ritiene che sarebbe stato necessario prevedere condizioni e limiti dei trasferimenti di unità organizzative.

Ulteriori notazioni critiche riguardano l'articolo 2 del decreto-legge e le modifiche introdotte alla disciplina degli ammortizzatori sociali in caso di crisi aziendale.

In particolare sottolinea come l'ampliamento temporale dei periodi massimi di possibile concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in relazione al personale impiegato nel settore aereo sia criticabile sotto più profili.

Anzitutto, non reputa sufficientemente chiaro il riferimento alla concessione dei trattamenti sulla base di specifici accordi in sede governativa; inoltre, ritiene indefinito l'ambito soggettivo di applicazione delle norme e, soprattutto, stigmatizza l'introduzione di una modifica normativa di tale impatto, non solo economico, in via permanente e non meramente temporanea.

In conclusione, ritiene che una modifica della normativa in materia di ammortizzatori sociali avrebbe dovuto essere diversa nei contenuti e formulata in termini precisi, auspicando che il testo del decreto-legge possa essere oggetto di modifiche nel senso sopra prospettato.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) si sofferma sulle norme recate dall'articolo 3 del decreto-legge. Ritiene che la limitazione delle responsabilità amministrativo-contabili ivi prevista per i consiglieri di amministrazione e, in generale, per i pubblici dipendenti e i soggetti comunque titolari di incarichi pubblici per il gruppo Alitalia, per condotte poste in essere in un determinato arco temporale, non possa essere condivisa e sia, inoltre, di dubbia legittimità.

Reputa inoltre che le modalità di copertura finanziaria del provvedimento debbano essere rimate, soprattutto per quanto riguarda la decurtazione prevista a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, tanto più inopportune nella difficile congiuntura economica attuale.

Il senatore ICHINO (*PD*) svolge considerazioni critiche sulla disposizione recata dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge nella parte in cui dispone che, nell'ambito dei trasferimenti di complessi aziendali o attività produttive delle imprese in amministrazione straordinaria, i passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possano essere effettuati anche previa collocazione in Cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.

Sottolinea come la norma apporti una incisiva deroga alla disciplina generale vigente in materia di trasferimento dei rami d'azienda, che implica la necessaria continuità dei rapporti di lavoro inerenti il settore ceduto. Inoltre, fa notare come la citata nozione di cessione di unità organizzative aziendali sia di matrice comunitaria e come, pertanto, possano potenzialmente essere mossi rilievi alla normativa citata nelle competenti sedi europee.

Dopo gli interventi del presidente GIULIANO e del senatore CASTRO (*PdL*) volti a delineare una lettura della norma nel senso della piena compatibilità con la normativa comunitaria vigente, il senatore



ICHINO (PD) ribadisce la necessità di una attenta riflessione sul punto e di un pieno rispetto del diritto europeo.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente GIULIANO rinvia il seguito dell'esame.

#### ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

##### **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce le sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007) 249 def.). (n. 4)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore PONTONE (PdL) illustra la proposta di direttiva in titolo facendo anzitutto presente come essa sia espressione dell'impegno dell'Unione Europea per una politica complessiva in materia di immigrazione.

Rileva infatti come la proposta affronti il tema dell'immigrazione in Europa da paesi terzi sotto il particolare profilo del contrasto al soggiorno e impiego illegale di lavoratori. Lo strumento impiegato è quello dell'introduzione di sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione Europea.

Sottolinea peraltro come le direttive comunitarie risultino particolarmente appropriate in materia poiché stabiliscono norme minime vincolanti e lasciano contemporaneamente agli Stati membri margini di integrazione mediante legislazione nazionale.

Descrive quindi nel dettaglio il contenuto della proposta di direttiva, composta di 15 articoli. L'articolo 1 riguarda sanzioni ed altri provvedimenti comuni che si applicano nei riguardi dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente sul territorio dell'Unione Europea e l'articolo 3 stabilisce il divieto di svolgere lavoro illegale nel territorio comunitario.

Ricorda poi che l'articolo 4 dispone gli obblighi a cui devono attenersi i datori di lavoro al momento dell'assunzione di un lavoratore extracomunitario e l'articolo 6 prevede l'introduzione da parte degli Stati membri di sanzioni finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive a carico dei datori di lavoro in caso di violazione del divieto di lavoro illegale.

Si sofferma quindi sull'articolo 7, il quale stabilisce la definizione di procedure che garantiscano, in favore del lavoratore extracomunitario in posizione di soggiorno irregolare, il recupero degli eventuali emolumenti arretrati, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato. L'articolo 8 contempla ulteriori misure a carico del datore di lavoro, per il caso di impiego alle proprie dipendenze di un soggetto extracomunitario in posizione di soggiorno irregolare, tra cui l'esclusione da benefici e sovvenzioni ovvero dalla partecipazione ad appalti pubblici, sino alla chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione.

Richiama poi l'articolo 9, che statuisce una forma di responsabilità solidale dell'appaltante (e degli eventuali subappaltatori intermedi) nel

caso in cui l'impiego di un soggetto extracomunitario in situazione di soggiorno irregolare sia compiuto da un subappaltatore, e gli articoli 12 e 13, che prevedono la definizione di un distinto apparato sanzionatorio, a carico della persona giuridica la quale abbia impiegato un lavoratore extracomunitario in situazione di soggiorno irregolare.

Ricorda infine che l'articolo 14 della proposta di direttiva esclude ogni sanzione, relativa ad un eventuale favoreggiamento di soggiorno illegale, per il terzo che assista i lavoratori extracomunitari irregolari nella presentazione della denuncia contro il datore, mentre l'articolo 15 richiede che gli Stati membri svolgano ogni anno, con riferimento agli illeciti in oggetto, attività ispettiva su almeno il 10 per cento delle imprese presenti sul proprio territorio, selezionate in base ad un'analisi di rischio e l'articolo 16 prevede che gli Stati membri trasmettano con cadenza triennale una relazione alla Commissione europea sulla materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 24 settembre 2008

**24<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOMASSINI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fedele Clemente, direttore del Centro operativo del Servizio emergenza territoriale 118 della Regione Molise; la dottoressa Marinella D'Innocenzo, direttore generale dell'Ares 118 della Regione Lazio; il dottor Paolo Gramatica, direttore della struttura complessa DEA e del 118 dell'Azienda sanitaria regionale della provincia del Verbano-Cusio-Ossola di Verbania della Regione Piemonte; l'ingegner Leonardo Monti, direttore del Centro strategie dell'Agusta Westland; l'ingegner Francesco Fidicaro, vice Presidente delle attività per il settore pubblico dell'Alcatel-Lucent, accompagnato dal dottor Andrea Radic, direttore della comunicazione e delle relazioni istituzionali e dal dottor Sergio Felisi, direttore delle soluzioni per i clienti - Attività settore pubblico; l'ingegner Ettore Spigno, responsabile del Marketing della pubblica amministrazione di Telecom Italia, accompagnato dal dottor Juan Carlos Venti, responsabile per i rapporti con le Istituzioni nazionali, e dall'ingegner Alessandro Dotti, responsabile del Marketing ICT e health services; l'ingegner Sonia Cieri, responsabile Radio Access Network Area Centro della Vodafone, accompagnata dall'ingegner Francesco Palombelli, responsabile delle relazioni istituzionali centrali.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa si è convenuto di inserire all'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla settimana successiva, l'esame in sede referente dei disegni di legge in materia di dichiarazione anticipata di trattamento. A tale riguardo riferisce sull'esito dell'incontro informale con il Presidente della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, il quale gli ha co-

municato l'intendimento di quella Commissione di avviare l'esame delle proposte di legge in materia di cure palliative, concordando sull'ipotesi che i disegni di legge in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento fossero esaminati in prima lettura dal Senato.

Sarà inoltre inserito all'ordine del giorno il disegno di legge n. 137 in materia divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto. È stato poi deciso di concordare con il Presidente della Regione Lazio una data, possibilmente per la prossima settimana, per proseguire e concludere l'audizione informale – in sede di Ufficio di Presidenza – iniziata il 24 luglio scorso sul commissariamento per il risanamento del sistema sanitario della Regione.

Si è inoltre convenuto di chiedere al ministro Sacconi di partecipare ai lavori della Commissione per riferire sui contenuti del «libro bianco», la cui pubblicazione è annunciata per il mese di novembre e che rappresenterà uno sviluppo del «libro verde» sul nuovo modello sociale.

È stata infine condivisa l'opportunità di ascoltare in audizione informale una rappresentanza della IDF (*International Diabetes Federation*).

Il Presidente informa che sono state formulate alcune proposte di integrazione del programma dell'indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza e urgenza: a tale riguardo, invita i Gruppi parlamentari a presentare le eventuali ulteriori proposte entro la fine del mese di settembre.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(718) TOMASSINI ed altri.** – *Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio 2008.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato alcuni ulteriori emendamenti concernenti la copertura finanziaria, nonché la riformulazione dell'emendamento 5.2 nel nuovo testo 5.2 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(15) BIANCONI ed altri.** – *Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi*

**(786) BIANCHI.** – *Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 luglio 2008.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti al testo unificato, i quali saranno pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Seguito dell'indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza e urgenza: audizione di esperti e di rappresentanti di Servizi Sanitari di Urgenza ed Emergenza Medica**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 30 luglio scorso.

Il dottor GRAMATICA, direttore della struttura complessa DEA e del 118 dell'Azienda sanitaria regionale della provincia del Verbano-Cusio-Ossola di Verbania della Regione Piemonte, svolge una relazione in merito alla gestione del servizio di emergenza 118 nella provincia di Verbania. In particolare, rileva come, a fronte delle difficoltà legate alla conformazione orografica del territorio e agli elevati tempi di percorrenza, non sia possibile ricorrere all'angioplastica primaria per pazienti affetti da infarto miocardico; si è reso quindi necessario procedere all'effettuazione di interventi di trombolisi preospedaliera, provvedendo al riguardo all'organizzazione di appositi corsi di formazione ed usufruendo dell'ausilio offerto dalle moderne tecnologie delle reti GSM e satellitari. A questo riguardo, osserva come si siano finora registrati risultati soddisfacenti, anche in seguito all'utilizzazione della trasmissione dati attraverso il teleconsulto e alla diffusione dei defibrillatori semiautomatici. Deposita infine un documento che illustra le considerazioni svolte.

La dottoressa D'INNOCENZO, direttore generale Ares 118 della Regione Lazio, dopo aver richiamato i principi che presiedono all'organizzazione dell'emergenza sanitaria in Italia si sofferma in particolare sull'evoluzione dell'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria - Ares 118, per la Regione Lazio. Quanto ai profili organizzativo-gestionali, osserva come l'Azienda sia finalizzata ad assicurare il trasporto e il ricovero di pazienti critici nei presidi ospedalieri ritenuti più idonei, nonché a garantire coper-

tura sanitaria in caso di catastrofi ed emergenze. In particolare, dopo aver illustrato l'organizzazione del servizio sul territorio, gestito attraverso le centrali operative dislocate in tutte le provincie, si sofferma sulla centrale operativa di Roma, particolarmente rilevante nel garantire servizi di emergenza in concomitanza dei grandi eventi della Capitale. Deposita quindi un documento che illustra le considerazioni svolte.

Il dottor DI CLEMENTE, direttore del Centro operativo del Servizio emergenza territoriale 118 della Regione Molise, dopo aver riepilogato le ragioni sottese all'introduzione del sistema di emergenza sanitaria, ai sensi del DPR del 27 marzo 1992, si sofferma sulle peculiarità dell'organizzazione del relativo servizio nella regione Molise, con particolare riguardo alla distribuzione sul territorio delle centrali operative e al fabbisogno complessivo in termini di assistenza sanitaria in emergenza. Quanto all'esigenza di assicurare un servizio efficiente, sottolinea la necessità di un'adeguata risposta sanitaria mediante l'ausilio di idonei mezzi di trasporto e l'utilizzo delle tecnologie di telemedicina. Occorre inoltre a suo avviso concentrare le risorse umane e tecnologiche nei centri di eccellenza al fine di potenziare le *équipes* mediche e far fronte a tutte le patologie. Deposita quindi un documento illustrativo delle considerazioni svolte.

L'ingegner MONTI, direttore del Centro strategie dell'Agusta Westland, svolge una relazione sull'elisoccorso a supporto della popolazione civile, soffermandosi in particolare sulla tipologia degli interventi e sulle potenzialità del servizio di emergenza mediante elicottero. Dopo aver richiamato l'esperienza di altri Paesi in merito, con riferimento soprattutto alla Svizzera, si sofferma sull'organizzazione del servizio dell'elisoccorso in Italia, con particolare riguardo al numero di interventi effettuati e al numero di elicotteri per abitanti. Evidenzia tuttavia i limiti operativi dell'elisoccorso legati all'impossibilità di curare ad alta quota e all'incapacità degli elicotteri di volare in assenza di visibilità. A questo riguardo illustra le prospettive evolutive degli apparecchi di nuova generazione, come il convertiplano, esprimendo l'auspicio di un suo prossimo utilizzo nel campo dell'elisoccorso in modo da consentire la navigazione strumentale autonoma. Sottolinea quindi l'esigenza di predisporre un piano di interconnessione per l'elisoccorso al fine di ottimizzare la rete *hub and spoke* a livello regionale, nazionale e anche internazionale, nonché l'adeguamento dei relativi regolamenti di navigazione. Deposita infine un documento volto a illustrare le considerazioni svolte.

Il dottor FIDICARO, vice presidente delle attività per il settore pubblico dell'Alcatel-Lucent, si sofferma sull'importanza delle tecnologie utilizzate per l'interconnessione della rete *hub and spoke* attraverso la connessione a larghissima banda. In tal modo si offre la possibilità di effettuare diagnosi in tempo reale e di realizzare interventi a distanza attraverso la tecnica della telemedicina. Ricorda inoltre, come, anche a seguito delle iniziative di collaborazione avviate con l'università di Pittsburgh,

siano state messe a punto delle innovative tecnologie nel settore della telemedicina. Al riguardo fa presente che sono in corso progetti volti a integrare segnali a bassa trasmissione e immagini complesse, anche attraverso l'utilizzo delle reti commerciali.

Si sofferma infine sulla moderna tecnologia «*WiMax*» e sulla implementazione della stessa nei casi di calamità. Si riserva infine di trasmettere alla Commissione un documento esplicativo delle considerazioni svolte.

Il dottor SPIGNO, responsabile del Marketing della pubblica amministrazione di Telecom Italia, svolge una relazione sull'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche nell'emergenza sanitaria, rilevando in particolare l'importanza delle tecniche di telemedicina. A questo riguardo, osserva come occorra modulare il funzionamento dei servizi di emergenza non soltanto in termini di accesso, inteso quale possibilità di richiesta di soccorso attraverso il telefono, ma anche in termini di appropriatezza nella gestione dell'emergenza medesima. Si rende pertanto necessario disporre di un adeguato numero di informazioni relative alla valutazione della domanda di soccorso, alla conoscenza della posizione dei mezzi di soccorso e al trasporto verso la struttura ospedaliera ritenuta più idonea in base al modello *hub and spoke*. Sottolinea quindi l'esigenza di un pieno coordinamento tra le diverse reti operative di soccorso attraverso un'efficace condivisione delle informazioni. Deposita infine un documento illustrativo delle considerazioni svolte.

La dottoressa CIERI, responsabile *Radio Access Network Area* Centro della Vodafone, dopo aver illustrato i meccanismi di funzionamento nella gestione delle chiamate al 118, si sofferma sul progetto «Numero unico di emergenza 112», che introduce il servizio di localizzazione dell'origine della chiamata.

Con riferimento alle applicazioni sviluppate in tema di telemedicina, fa presente che allo stato risultano avviati il servizio di «*alerting*» con il CTO di Torino ai fini della trasmissione dell'elettrocardiogramma mediante la rete GSM, nonché il progetto della Lega italiana fibrosi cistica che consente, attraverso dispositivi di *home care*, un sistema diagnostico di monitoraggio a distanza. Infine deposita un documento che illustra le considerazioni svolte.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e avverte che i documenti presentati o trasmessi successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione; dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 718****Art. 5.****5.2**DE LILLO, *relatore*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2007», con la seguente: «2008».*

---

**5.2 (testo 2)**DE LILLO, *relatore*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2007», con la seguente: «2009».*

---

**5.100**DE LILLO, *relatore*

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---



**Art. 7.****7.100**DE LILLO, *relatore*

*Nel comma 1, capoverso c-quater), sostituire le parole: «le spese sostenute per l'acquisto», con le seguenti: «dal 1° gennaio 2009 le spese sostenute per l'acquisto».*

---

**7.200**DE LILLO, *relatore*

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 7,7 milioni di euro per l'anno 2009 e in 4,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

---

## EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 15 E 786

### Art. 2.

#### 2.1

BIANCHI

*Al comma 1, dopo le parole: «al fine di» inserire le seguenti: «promuovere la ricerca sulle cause e i fattori di rischio della malattia.».*

---

### Art. 4.

#### 4.4

GUSTAVINO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «della malattia.».*

---

#### 4.3

GUSTAVINO

*Al comma 1, dopo la parola: «predisporre», inserire le seguenti: «, in accordo con le Società scientifiche interessate, requisiti minimi assistenziali e».*

---

#### 4.1

CALABRÒ

*Al comma 1, dopo le parole: «apposite linee guida», inserire le seguenti: «per la definizione dei criteri di selezione delle pazienti da sottoporre a laparoscopia e dei criteri da adottare per la diagnosi di certezza di endometriosi in corso di esame laparoscopico.».*

---

**4.2**

GUSTAVINO

*Al comma 1, sostituire la parola: «prevenzione» con le seguenti: «diagnosi precoce».*

---

**Art. 6.****6.3**

GUSTAVINO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «patologia» inserire la seguente: «, particolarmente».*

---

**6.2**

GUSTAVINO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla sintomatologia», con le seguenti: «sulla sua sintomatologia».*

---

**6.1**

GUSTAVINO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sulle pratiche di prevenzione», con le seguenti: «sulle possibilità di diagnosi precoce».*

---

**6.4**

BIANCHI

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento alla necessità di identificazione precoce della patologia nel periodo adolescenziale.».*

---

**Tit.1**

GUSTAVINO

*Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per la diagnosi precoce e il trattamento dell'endometriosi».*

---

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE RELATRICI  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 15 E 786**

**Disposizione per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi**

Art. 1.

*(Riconoscimento dell'endometriosi  
come malattia sociale)*

1. L'endometriosi è riconosciuta come malattia sociale. Essa è inserita nell'elenco delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria a mezzo dell'attribuzione dello specifico codice identificativo, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.

Art. 2.

*(Registro nazionale dell'endometriosi)*

1. È istituito, presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), il Registro nazionale dell'endometriosi, di seguito denominato «Registro nazionale», per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia dell'endometriosi, al fine di favorire lo scambio dei dati e di stabilire strategie condivise di intervento sulla patologia derivante dall'analisi dei dati specifici per ambito geografico, di monitorare l'andamento del fenomeno, di rilevare le problematiche ad esso connesse, nonché alle eventuali complicanze.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro nazionale nonché le modalità di linguaggio informatico e telematico in grado di garantire la riservatezza dei dati personali dei pazienti. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma si applicano, altresì, per l'istituzione dei registri regionali dell'endometriosi.

## Art. 3.

*(Consultazione dei dati contenuti nel Registro nazionale)*

1. I dati contenuti nel Registro nazionale e nei registri regionali dell'endometriosi possono essere consultati solo dagli organismi competenti, previa apposita richiesta al direttore dell'ISS o al responsabile della tenuta dei registri regionali, al fine di monitorare il percorso della patologia per lo studio ed il miglioramento continuo della qualità di diagnosi e cura dell'endometriosi.

## Art. 4.

*(Istituzione e compiti della commissione di esperti)*

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce, con proprio decreto, una commissione di esperti nel settore della malattia dell'endometriosi, composta da un numero massimo di dieci membri, alla quale è attribuito il compito di predisporre apposite linee guida per la buona pratica della cura e per l'individuazione di adeguati strumenti di informazione dei pazienti e dei medici, nonché il compito di individuare azioni e iniziative per la prevenzione.

## Art. 5.

*(Introduzione di tariffe differenziate per il trattamento e la cura dell'endometriosi)*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2006, per la introduzione di tariffe differenziate relative alle prestazioni sanitarie per il trattamento e la cura dell'endometriosi, nell'ambito del sistema di classificazione *Diagnosis related group* (DRG), tenendo conto della tipologia e dell'intervento effettuato.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) adotta, con proprio provvedimento, le linee generali nazionali per il controllo della spesa relativa ai farmaci, nell'ambito dello specifico utilizzo per indicazione «Endometriosi» diagnosticata istologicamente.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione di ag-

giornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di endometriosi, con particolare riferimento al registro nazionale di monitoraggio e alla spesa sanitaria e farmacologica sostenuta.

Art. 6.

*(Giornata nazionale  
per la lotta all'endometriosi)*

1. È istituita la «Giornata nazionale per la lotta all'endometriosi», da celebrarsi annualmente il giorno 9 del mese di marzo. In tale giornata, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, possono assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a promuovere una campagna di informazione e sensibilizzazione sulle caratteristiche della patologia, sulla sintomatologia e sulle pratiche di prevenzione dell'endometriosi.

Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge le Amministrazioni provvedono nei limiti degli ordinari stanziamenti a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 24 settembre 2008

**14<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 13,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE dà conto dei principali esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, tenutosi la scorsa settimana, riferendo che si è stabilito di inviare una lettera, a sua firma, a ciascun Presidente delle Commissioni permanenti, contenente la sollecitazione a convocare ogni martedì a partire dalle ore 14,30. Ciò permetterebbe alla 14<sup>a</sup> Commissione di riunirsi, per quella giornata della settimana, tra le 13,30 e le 14,30 evitando ai propri componenti il lamentato problema della sovrapposizione temporale con le sedute delle altre Commissioni.

Si è in attesa – continua la Presidente – dell'annunciata presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge comunitaria per il 2008 e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Quando tali atti saranno assegnati in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, decorrerà un termine di 15 giorni durante il quale le Commissioni di merito sono tenute a elaborare una relazione per la 14<sup>a</sup> Commissione. Decorso i suddetti 15 giorni, la Commissione dovrà, nei successivi 30 giorni, licenziare il provvedimento per l'esame dell'Aula.

È stata predisposta una lista preliminare degli interlocutori che potranno essere auditi nel corso dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e il controllo dei fondi strutturali comunitari. Tale elenco è, ovviamente, suscettibile di subire integrazioni su indicazione dei membri della Commissione. La Presidente segnala, comunque, che l'avvio dell'esame del disegno di legge comunitaria «circoscriverà» inevitabilmente i lavori della Commissione a questo importante provvedimento per almeno un mese e mezzo. Ciò significa che, realisticamente, l'indagine conoscitiva sarà avviata nel mese di novembre.



L'Ufficio di Presidenza ha anche discusso della opportunità di organizzare almeno due visite all'anno di una delegazione della Commissione in alcuni Paesi europei che rivestono una particolare importanza per le loro relazioni con l'Unione europea. Tra le destinazioni individuate per il 2008 e il 2009 vi sono la Croazia e la Macedonia (quali Paesi limitrofi all'Italia e richiedenti la futura adesione all'UE), e la Bielorussia (Paese per il quale l'UE potrebbe sbloccare le relazioni diplomatiche in seguito agli esiti delle prossime elezioni generali del 28 settembre).

La Presidente conclude informando di avere presentato formale richiesta, per il tramite degli uffici, affinché l'Aula della Commissione venga ampliata e ristrutturata, considerato lo spazio limitato a disposizione dei senatori che partecipano attivamente e con assiduità alle sedute. Al riguardo, si è in attesa di una decisione dei Senatori Questori che provveda ad individuare lo stanziamento necessario per i suddetti lavori.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(999) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non espresso)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 17 settembre 2008.

Il relatore FLERES (*PdL*) da lettura di una proposta di parere favorevole con una osservazione da lui elaborata.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), il quale, pur apprezzando alcuni passaggi sia della relazione che dello schema di parere del relatore, ribadisce i rilievi critici mossi dalla propria parte politica nella precedente seduta in ordine al mentovato disegno di legge.

Tali rilievi sono riassumibili nel timore che l'approvazione di un provvedimento *ad hoc* per l'Alitalia, quale risulta essere effettivamente l'A.S. 999, possa costituire il preludio per l'adozione, in futuro, di strumenti legislativi simili, predisposti per il salvataggio di ulteriori aziende che erogano servizi pubblici essenziali, in palese contraddizione con il diritto e l'*acquis* comunitari sugli aiuti di stato.

La senatrice POLI BORTONE (*PdL*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla bozza di parere predisposta dal relatore, mettendo l'accento sui motivi di necessità ed urgenza che spingono il Governo ad agire per la ristrutturazione della compagnia aerea di bandiera.

Interviene, quindi, il senatore VETRELLA (*PdL*), il quale con riferimento alle osservazioni svolte dal collega Di Giovan Paolo, fa notare

come l'intera vicenda Alitalia sia da riconnettere, essenzialmente, ad una problematica legata al diritto privato piuttosto che al diritto pubblico o amministrativo.

A suo giudizio, inoltre, è necessario che tutte le parti in causa, imprenditori, sindacati e Governo, abbiano ben chiara la responsabilità principale che ognuno deve assumersi in tale delicato frangente, ovvero di non mettere a repentaglio migliaia di posti di lavoro.

Su impulso della senatrice MARINARO (*PD*), segue, quindi, una discussione sull'ordine dei lavori e sulla procedura di votazione cui prendono parte il senatore LUSI (*PD*), la senatrice SOLIANI (*PD*) e la senatrice GERMONTANI (*PdL*).

Il senatore SANTINI (*PdL*) annuncia che è costretto ad abbandonare la seduta perché chiamato a presiedere la concomitante riunione costitutiva della delegazione parlamentare italiana presso il Consiglio d'Europa.

Si unisce a tale comunicazione il senatore NESSA (*PdL*), anch'egli coinvolto nel medesimo adempimento istituzionale.

Dopo che la senatrice MARINARO (*PD*) ha reiterato la richiesta di procedere alla votazione del testo in argomento, la presidente BOLDI, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole testé illustrata dal relatore, che non è accolta dalla Commissione.

La Commissione quindi non esprime parere.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce le sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007) 249 def.) (n. 4)**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 29 luglio 2008.

La presidente BOLDI (*LNP*), in sostituzione del relatore Marino, assente per motivi di salute, sottopone ai commissari uno schema di parere, precedentemente predisposto dallo stesso senatore, che dà conto, in particolare, dei profili di sussidiarietà e proporzionalità dell'atto comunitario in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, la Presidente, previa verifica del numero legale prescritto, mette in votazione la suddetta proposta di parere che è approvata all'unanimità dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 999**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso modifica il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, allo scopo di renderlo applicabile a tutti i casi di grandi dissesti aziendali, ed introduce una specifica disciplina di amministrazione straordinaria per le grandi imprese che operano nei settori dei servizi pubblici essenziali;

considerato che la competenza della 14<sup>a</sup> Commissione si limita soltanto ad alcune delle disposizioni contenute nel testo, ovvero quelle che presentano profili di compatibilità comunitaria, ma che nel corso del dibattito tenutosi in Commissione relativamente al provvedimento in titolo, sono state approfondite anche questioni riguardanti l'applicazione della normativa allo specifico caso della compagnia di bandiera, anche con riferimento all'atteggiamento assunto dalle organizzazioni sindacali;

considerato, in particolare, che in base all'articolo 1, comma 10, capoverso «4-quinquies», del decreto-legge, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali in stato di insolvenza e in amministrazione straordinaria possono essere previste operazioni di concentrazione che rispondano a preminenti interessi generali, e che tali casi sono esenti dalla preventiva autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, salvo tuttavia l'obbligo di comunicazione alla stessa Autorità, la quale potrà disporre misure finalizzate ad evitare il rischio di imposizione di prezzi ingiustificatamente gravosi per i consumatori, nonché a definire il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le eventuali posizioni di monopolio debbano cessare;

rilevato a tale riguardo che la citata legge n. 287 del 1990 si applica, in via sussidiaria, unicamente alle distorsioni della concorrenza che non ricadono nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria;

ricordato che il regolamento (CE) n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, si applica a tutte le concentrazioni di «dimensione comunitaria», come definita dall'articolo 1, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

con riferimento al capoverso «4-quinquies», di cui all'articolo 1, comma 10, si ritiene opportuno specificare che qualora l'operazione di

concentrazione rientri nelle caratteristiche della «dimensione comunitaria», come definita dall'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004, resta salva l'applicazione della normativa prevista dallo stesso regolamento, tra cui l'obbligo della preventiva notifica alla Commissione europea.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 4**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

tenuto conto della *proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione europea* (10770/08);

considerato che un fattore fondamentale di attrazione dell'immigrazione illegale nell'Unione europea è la possibilità di trovare lavoro pur non avendo il titolo giuridico richiesto, e che appare opportuno che l'azione contro l'immigrazione e il soggiorno illegali includa misure contro tale fattore di attrazione;

apprezzata l'impostazione della proposta di direttiva, per la quale, al fine di evitare l'impiego di cittadini di Paesi terzi in posizione irregolare, è necessario che i datori di lavoro verifichino preventivamente che questi possiedano un permesso di soggiorno o altra autorizzazione equivalente validi per il periodo di lavoro, fornendone altresì copia alle autorità competenti ai fini di eventuali controlli;

considerata l'opportunità che, per garantire l'applicazione del divieto generale di assunzione di cittadini di Paesi terzi in situazione irregolare e per prevenire le violazioni, gli Stati membri prevedano pene appropriate, che includano sanzioni finanziarie e contributi ai costi del rimpatrio degli immigrati illegali, nonché la corresponsione dei salari arretrati al lavoratore irregolarmente soggiornante, anche senza espressa domanda di quest'ultimo, oltre che il pagamento delle tasse e dei contributi relativi alla sicurezza sociale;

considerata, altresì, l'opportunità che gli Stati membri prevedano anche altre sanzioni contro i datori di lavoro, soggetti fisici e persone giuridiche, quali l'esclusione dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i sussidi agricoli, l'esclusione dalle procedure di appalti pubblici e il rimborso di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici già concessi, compresi i fondi UE gestiti dagli Stati membri;

valutata la sentenza della Corte di giustizia del 23 ottobre 2007 (Causa C-440/05, *Commissione contro Consiglio*), la quale, pur constatando che «*in linea di principio la legislazione penale, come del resto le norme di procedura penale, non è di competenza della Comunità*», attribuisce al legislatore comunitario la possibilità di imporre agli Stati membri l'obbligo di adottare misure penali a livello comunitario, su base settoriale ed esclusivamente ove sia accertata la necessità di lottare contro gravi inadempienze all'attuazione degli obiettivi della Comunità,

nonché di prevedere misure penali per garantire la piena efficacia di una politica comunitaria e il buon funzionamento di una libertà, obiettivi tra i quali rientra, come specificato dalla Commissione europea nella sua comunicazione del 23 novembre 2005, anche il rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) per quanto attiene al rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità:

ritiene che la proposta sia conforme, in quanto il fenomeno dei lavoratori clandestini, anche in considerazione dei disallineamenti nelle normative degli Stati membri, può essere contrastato in maniera più efficace attraverso norme comuni applicabili in tutti gli Stati dell'Unione europea, anche al fine di evitare casi di distorsioni della concorrenza nel mercato unico e di prevenire la formazione di flussi di lavoratori clandestini tra uno Stato membro e un altro nel quale le misure di protezione contro tali forme di lavoro siano meno rigorose;

ritiene che la base giuridica prescelta dalla Commissione per la proposta di direttiva sia corretta, mentre nel caso in cui dovesse profilarsi l'eventualità di un'estensione del campo di applicazione della stessa ai lavoratori stranieri residenti regolarmente sul territorio nazionale ma che lavorano in violazione del loro *status* (per esempio studenti di Paesi terzi che lavorano più del numero delle ore autorizzato), sarebbe necessario applicare una diversa base giuridica; concorda con l'impostazione data dalla Commissione europea, che risponde alla necessità di preservare le prerogative degli Stati membri in materia di diritto penale;

rileva, altresì, la necessità che il recepimento della direttiva in oggetto nell'ordinamento nazionale sia accompagnato da un più ampio riesame della disciplina sanzionatoria di tutte le forme di impiego illegale di cittadini di Paesi terzi, onde evitare eccessive disparità tra le fattispecie disciplinate dalla direttiva e quelle che rientrano nella competenza esclusiva del legislatore nazionale,

b) per quanto attiene al merito della proposta:

auspica che il Governo profonda il suo pieno impegno affinché la struttura sanzionatoria della direttiva faciliti al massimo grado la realizzazione delle finalità autentiche del provvedimento, con il duplice obiettivo, da una parte, dell'emersione del lavoro nero, positiva per gli Stati membri sotto il profilo del recupero fiscale e contributivo, e, dall'altra, della tutela del lavoratore illegale sfruttato;

ritiene altresì che vadano migliorati i meccanismi di stimolo per il lavoratore clandestino a denunciare lo sfruttamento lavorativo o le condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, e che questi vada incoraggiato con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente a comunicare alle autorità competenti la propria posizione irregolare;

sollecita il Governo a approfondire il massimo sforzo perché la fattispecie di reato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), della proposta di direttiva venga integrata con il riferimento all'intermediazione abusiva di manodopera, onde creare gli strumenti dissuasivi utili a combattere il fenomeno del caporalato, in linea con il dibattito che ha impegnato il Parlamento italiano durante la scorsa legislatura.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 24 settembre 2008

*Presidenza del presidente*  
Davide CAPARINI

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

**Sull'ordine dei lavori**

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame dell'atto del Governo n. 20.

La Commissione concorda.

*ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la realizzazione del progetto denominato «Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso: ampliamento alla 3ª corsia del tratto interconnessione di Lainate-Como» (Atto n. 20)**

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (*PdL*), *relatore*, riferisce che il progetto dell'ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso mira a ricondurre l'infrastruttura esistente ad un livello funzionale compatibile con gli attuali volumi di traffico anche in relazione al piano programmatico nazionale ed internazionale e a conferire alla stessa maggiori standard di sicurezza. Esso prevede, oltre all'ampliamento delle carreggiate, la realizzazione di un nuovo svincolo, denominato «Saronno Sud», che dovrebbe essere realizzato in un'area compresa tra i comuni di Origlio, Saronno ed Uboldo. Osserva che tale progetto rientra tra gli interventi previsti dal Quarto Atto Aggiuntivo alla Concessione per l'esercizio di tratte autostradali tra Autostrade per l'Italia S.p.A. ed ANAS del



2004. Rileva che complessivamente l'intervento interessa 17 Comuni, ricadenti all'interno del territorio delle Province di Milano (Lainate), di Varese (Origgio, Uboldo, Saronno, Gerenzano) e di Como (Turate, Lo Mazzo, Cirimido, Cadorago, Guanzate, Fino Mornasco, Cassina Rizzardi, Luisago, Grandate, Villaguardia, Montano Lucino, Como). Ricorda che la Giunta della Regione Lombardia il 17 maggio 2006 ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del progetto in esame ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il decreto di compatibilità ambientale il 29 gennaio 2007. Riferisce che in sede di conferenza di servizi, tenutasi in una prima sessione in data 9 giugno 2006 e in una seconda sessione in data 20 aprile 2007, hanno espresso parere favorevole al progetto in esame gli enti locali interessati; il solo comune di Uboldo ha espresso parere negativo adducendo, tra i motivi di contrarietà alla costruzione dell'opera, la riduzione, a seguito della costruzione dello svincolo, di aree agricole-boschive, nonché l'aumento dei flussi di traffico con conseguente aumento di inquinamento atmosferico. Rileva che la conferenza di servizi, in esito al parere negativo reso dal comune di Uboldo, ha accertato la mancata intesa Stato-Regione Lombardia. Fa notare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilevato il mancato raggiungimento dell'intesa Stato-Regione in sede di conferenza di servizi, ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il ricorso alla procedura di cui al comma 4 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994. Tale procedura prevede l'esame della questione da parte del Consiglio dei Ministri che in considerazione dell'interesse pubblico prevalente nella realizzazione dell'opera in questione provvede alla adozione della determinazione sostitutiva del provvedimento di intesa tra lo Stato e la regione, nel caso specifico la Regione Lombardia, e nei confronti del comune di Uboldo dissenziente. Ricorda che a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri, la questione è stata posta all'attenzione della Commissione parlamentare degli affari regionali per il previsto parere e, quindi, il provvedimento contenente l'autorizzazione di localizzazione sarà sottoposto al definitivo vaglio del Consiglio dei Ministri.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Decreto-legge n. 137 del 2008, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università**

(Nuovo testo C. 1634 Governo)

(Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Simona VICARI (*PdL*), *relatore*, riferisce sui contenuti del nuovo testo del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Osserva che l'articolo 1 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, azioni di sperimentazione didattica, di sensibilizzazione e di formazione del personale, finalizzate a favorire l'acquisizione da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione». Sottolinea che al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, si dispone l'attivazione di iniziative per lo studio degli Statuti Regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale. Rileva che l'articolo 2 del testo reintroduce il voto in condotta, prevedendo che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, in sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado viene valutato il comportamento di ogni studente e la relativa valutazione è espressa in decimi. Osserva che l'articolo 3 reintroduce la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, mentre l'articolo 4 specifica che, nell'ambito degli interventi di revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema di istruzione, previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, si preveda che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscano classi assegnate ad un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Rileva che sulla base delle richieste delle famiglie potrà essere prevista una più ampia articolazione del tempo-scuola. Richiama i contenuti dell'articolo 5 del testo, che detta prescrizioni sulla scelta dei libri di testo nelle scuole, nonché sull'articolo 5-*bis*, recante disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento, con particolare riferimento ai docenti che hanno frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico che hanno conseguito il titolo abilitante, ovvero i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti di educazione musicale e di strumento musicale nella scuola media. Evidenzia che l'articolo 6 ripristina il valore abilitante all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia della laurea in scienze della formazione primaria e che l'articolo 7, sostituendo il comma 433 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, detta modifiche alla disciplina in tema di modalità di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia. Rileva che l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce altresì che sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (*PD*) valuta negativamente il contenuto del decreto-legge, che contempla disposizioni inducono a profondi cambiamenti strutturali, di carattere regressivo, del complessivo sistema scolastico. Rileva che il testo sembra stravolgere i principi cardine

che presiedono al sistema della scuola dell'obbligo, rischiando di ledere in particolare il principio dell'uniforme livello di istruzione sull'intero territorio nazionale. Osserva che l'impatto negativo delle disposizioni recate dal provvedimento si riflette sulla stessa organizzazione di vita delle famiglie, e che si alterano in senso peggiorativo gli attuali *standard* di qualità dell'offerta formativa. Ritiene inopportuna e foriera di criticità l'introduzione dell'istituto del tempo unico nelle scuole e la correlata previsione degli eventuali servizi aggiuntivi a richiesta delle singole famiglie: reputa non agevole individuare le concrete modalità attuative della disciplina anche in relazione all'entità dei relativi costi economici aggiuntivi. Esprime in conclusione forti riserve sul modello di maestro unico e richiama i principi costituzionali che afferiscono alla complessa materia in esame.

Il senatore Giuseppe ASTORE (*IdV*) contesta il ripetuto utilizzo della decretazione d'urgenza per disciplinare materie di tale rilievo e complessità quale quella in esame. Sottolinea che il modello di riforma delineato dal decreto-legge sembra rispondere prevalentemente ad esigenze meramente economiche e di tutela dei conti pubblici. In merito all'insegnamento della «Cittadinanza e Costituzione» di cui all'articolo 1, ritiene ultronea la predetta disposizione in quanto le materie suddette possono essere già oggetto di insegnamento nelle scuole. Dichiara di apprezzare il modulo tradizionale dei tre maestri per due classi, che ha prodotto risultati positivi e non merita di essere stravolto; aggiunge che tale modulo ha favorito nel tempo un potenziamento della qualità dell'offerta formativa nelle scuole del Sud Italia. Nell'auspicare che si possa pervenire ad una riforma nella scuola effettivamente ispirata a criteri di qualità e non invece volta al perseguimento di obiettivi di mero contenimento delle risorse, esprime un parere di forte contrarietà sul testo in esame.

Il deputato Gaetano PORCINO (*IdV*), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta la sovrapposizione dei lavori della Commissione con quelli delle Commissioni permanenti che non consente l'effettiva partecipazione di tutti i componenti alle sedute della Commissione medesima.

Davide CAPARINI, *presidente*, nel convenire con l'osservazione del deputato Porcino, rammenta che si tratta di una problematica più volte dibattuta, anche nelle passate legislature, e su cui occorre una seria riflessione. Al fine di consentire lo svolgimento della prevista audizione del presidente dell'UPI, sospende quindi la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 15,30.*

Il deputato Mario PEPE (*PD*) esprime rilievi critici in ordine alla disciplina del maestro unico. In relazione alla prevista attivazione di iniziative per lo studio degli Statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale, fa notare che sarebbe utile estendere l'oggetto dell'inse-

gnamento anche allo studio delle tradizioni culturali e delle esperienze locali e municipali.

La senatrice Simona VICARI (*PdL*), *relatore*, dichiara di apprezzare le osservazioni formulate dal deputato Pepe in relazione al rilievo che assume lo studio delle tradizioni e culture locali; ritiene invece non condivisibili i rilievi critici avanzati in relazione alla figura del maestro unico, che reputa possa svolgere un utile ruolo sotto il profilo pedagogico nella scuola elementare.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### *INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale**

**Audizione del presidente dell'Unione Province d'Italia (UPI), Fabio Melilli**  
(Svolgimento e conclusione)

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il presidente Fabio MELILLI, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Walter VITALI (*PD*) e il deputato Mario PEPE (*PD*).

Il presidente Fabio MELILLI fornisce ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il presidente dell'UPI per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,10.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la realizzazione del progetto denominato «Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso: ampliamento alla 3<sup>a</sup> corsia del tratto interconnessione di Lainate-Como» (Atto n. 20)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la realizzazione del progetto denominato «Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso: ampliamento alla 3<sup>a</sup> corsia del tratto interconnessione di Lainate-Como» (atto n. 20), trasmesso alla Commissione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

considerato che il progetto in titolo, che mira a ricondurre l'infrastruttura esistente ad un livello funzionale compatibile con gli attuali volumi di traffico anche in relazione al piano programmatico nazionale ed internazionale e a conferire alla stessa *standard* di sicurezza, rientra tra gli interventi previsti dal Quarto Atto Aggiuntivo alla Concessione per l'esercizio di tratte autostradali tra Autostrade per l'Italia S.p.A. ed ANAS del 2004, per il quale è stato richiesto l'espletamento delle procedure per il conseguimento dell'intesa Stato-Regione ai sensi del predetto articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, mediante l'istituto della conferenza di servizi;

rilevato che la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del progetto in esame e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato il decreto di compatibilità ambientale; considerato altresì che in sede di conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri favorevoli di tutti gli enti territoriali interessati ad esclusione del comune di Uboldo che ha espresso parere contrario;

evidenziato che, nell'ambito del procedimento autorizzatorio dell'opera in titolo, che si concreta nell'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, della determinazione sostitutiva del provvedimento di intesa tra lo Stato e la regione, nel caso specifico la Regione Lombardia e nei confronti del comune di Uboldo dissenziente, la Commissione parlamentare per le questioni regionali è tenuta ad esprimere una valutazione di garanzia della salvaguardia delle prerogative e competenze riconosciute ai distinti livelli di Governo del territorio interessati e coinvolti nello svolgi-

mento del procedimento e preso atto che non si registrano, al riguardo, profili ostativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Decreto-legge n. 137 del 2008, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (Nuovo testo C. 1634 Governo)**

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;

rilevato che il provvedimento in esame reca disposizioni volte a modificare ed integrare talune norme e procedure in materia di istruzione scolastica e universitaria, mediante l'introduzione nel primo e secondo ciclo di istruzione dell'insegnamento delle competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione»; la reintroduzione del voto in condotta nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e della valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado; la costituzione nella scuola primaria di classi assegnate ad un unico insegnante; la definizione di prescrizioni per la scelta dei libri di testo nelle scuole; la reintroduzione del valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria della laurea in scienze della formazione primaria e la modifica della disciplina in tema di modalità di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia;

valutato che il decreto-legge, contemplando disposizioni generali in materia di istruzione, interviene sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera n), della Costituzione; considerato altresì che la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» appartiene alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione; rilevato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono, altresì, in settori di competenza legislativa esclusiva statale, quale l'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;

considerato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, pronunciandosi in merito al quadro generale di riferimento per l'interpretazione del sistema di competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione, ha rilevato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze

unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale», tra cui quelle afferenti alla determinazione dei livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l'intero territorio nazionale; alla definizione dei compiti e dell'impegno orario del personale docente dipendente dallo Stato alla definizione degli standard minimi formativi richiesti per la spendibilità dei titoli professionali;

considerato inoltre che la materia relativa al settore universitario non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione e pare riconducibile all'articolo 33 della medesima Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

evidenziato che, in ordine all'articolo 1 del testo in esame, che prevede iniziative di sperimentazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per favorire l'acquisizione delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», a seguito dell'introduzione dell'autonomia scolastica gli ordinamenti didattici delle istituzioni scolastiche sono fissati nel Piano dell'offerta formativa adottato dalle singole istituzioni integrando, con altre liberamente scelte, le discipline ed attività fondamentali di ciascun curriculum fissate a livello nazionale; rilevato inoltre che, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alla definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline, si provvede mediante regolamenti di delegificazione adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; preso atto inoltre che, al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, la norma dispone l'attivazione di iniziative per lo studio degli Statuti Regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale;

considerato che l'articolo 4 del testo stabilisce che sia reintrodotta l'insegnante unico nella scuola primaria, nel quadro della ridefinizione del servizio scolastico, mediante il ricorso ai regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di un piano programmatico predisposto dal Governo d'intesa con la Conferenza unificata;

preso atto delle previsioni degli articoli 6 e 7, che recano norme, rispettivamente, in ordine alla reintroduzione del valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria della laurea in scienze della formazione primaria, e sulle modalità di accesso alle scuole di specializzazione medica;

evidenziata la previsione di cui all'articolo 8, comma 1.bis, per cui sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE



con le seguenti osservazioni:

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, all'articolo 1 del decreto-legge, ai fini dell'attuazione delle iniziative di sperimentazione volte a favorire l'acquisizione delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», sia prevista anche l'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, in conformità alle previsioni della legge 28 marzo 2003, n. 53, sulle modalità di definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio;

*b)* valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1 del decreto-legge, che l'insegnamento delle competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» contempla anche gli specifici riferimenti alla storia, alle culture ed alle identità locali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 24 settembre 2008

*Presidenza del Presidente provvisorio*  
Giorgio MERLO

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Il deputato Marco BELTRANDI (*PD*) chiede, anche a nome del prescritto numero di parlamentari, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, accertato che la richiesta è supportata dal prescritto numero di parlamentari, dispone l'attivazione della trasmissione.

**Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari**

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Peluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

*(Segue la votazione)*

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi

presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo domani, giovedì 25 settembre, nell'orario che sarà comunicato successivamente.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 24 settembre 2008

*Presidenza del Presidente*  
Giorgio JANNONE

**UFFICIO DI PRESIDENZA,**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

Mercoledì 24 settembre 2008

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,30.

**AUDIZIONI INFORMALI**

**Audizione informale di rappresentanti del MOIGE su questioni concernenti la tutela dei minori nei mezzi di comunicazione**

L'audizione informale si è svolta dalle ore 14,30 alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sugli infortuni sul lavoro**  
**con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 24 settembre 2008

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOFANI**

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO*

Il presidente TOFANI comunica di aver predisposto, sulla base delle previsioni della deliberazione istitutiva della Commissione, uno schema di Regolamento interno che è stato già inviato a tutti i commissari e che, pertanto, dà per illustrato.

Sottolinea poi la necessità di approvare rapidamente il predetto schema, al fine di consentire alla Commissione di poter iniziare i suoi lavori, ai sensi dell'articolo 5 della delibera istitutiva.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore DE LUCA osserva che lo schema in esame ricalca, nel suo contenuto, i regolamenti delle precedenti legislature e si iscrive in una prassi ormai consolidata. A nome del suo Gruppo, esprime quindi avviso favorevole sullo stesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e, previa verifica del prescritto numero legale, pone quindi separatamente ai voti gli articoli da 1 a 24 dello schema di Regolamento, che vengono approvati dalla Commissione.

Si procede poi alla votazione finale sul testo del Regolamento (pubblicato in allegato al resoconto sommario), che è approvato, senza modifiche, all'unanimità dei presenti, il numero dei quali costituisce la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**REGOLAMENTO INTERNO  
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
SUL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO  
CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COSIDDETTE  
«MORTI BIANCHE»**

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

*(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 24 giugno 2008, istitutiva della Commissione medesima, e secondo le norme del presente Regolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

*(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)*

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della Commissione.



## Art. 3.

*(Partecipazione alle sedute della Commissione)*

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale del Senato addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato, nonché dei collaboratori di cui all'articolo 23.

## Art. 4.

*(Costituzione della Commissione)*

1. La costituzione dell'Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

2. Dei risultati dell'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è data comunicazione al Presidente del Senato.

## Art. 5.

*(Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo, nonché nei casi stabiliti dal presente Regolamento.

## Art. 6.

*(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)*

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo, di norma, entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

Art. 7.

*(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi che le abbiano formulate. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo. La durata di ciascuno dei suddetti interventi non può superare i cinque minuti.

2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese – ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione – inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

*(Convocazione della Commissione)*

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

## Art. 9.

*(Ordine del giorno delle sedute)*

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

## Art. 10.

*(Numero legale)*

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, commi 2 e 3.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione. Nei casi di esame del regolamento interno, delle proposte di modifica del medesimo, nonché delle proposte di relazione presentate ai sensi dell'articolo 20, il numero legale è accertato secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Senato per le Commissioni permanenti in sede referente, fatto salvo l'obbligo di verifica del numero legale sulle votazioni finali ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un intervallo di tempo non inferiore a venti minuti ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Quest'ultima è in ogni caso tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale.

4. Qualora sia tolta la seduta ai sensi del comma 3, il Presidente, di norma, annuncia la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

## Art. 11.

*(Deliberazioni della Commissione)*

1. Fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni in merito ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione, per la deliberazione relativa all'approvazione di una proposta di relazione, presentata

ai sensi dell'articolo 20, ovvero per l'elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione. Prima della relativa votazione finale, il Presidente dispone l'accertamento del numero dei presenti.

4. La Commissione vota per alzata di mano, salvo il caso in cui almeno tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che essa sia immediatamente ripetuta.

#### Art. 12.

##### *(Durata degli interventi)*

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.

2. È fatta salva, tuttavia, la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

#### Art. 13.

##### *(Pubblicità dei lavori)*

1. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di due componenti.

2. All'inizio di ogni seduta la Commissione può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno.

3. Nel corso della medesima seduta, la Commissione può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 2.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

5. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di ogni seduta si redige e pubblica altresì, salvo che la Commissione disponga altrimenti, un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

## Art. 14.

*(Norme applicabili)*

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento del Senato.

## TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI  
OPERATIVI DELL'INCHIESTA

## Art. 15.

*(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta e gruppi di lavoro)*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l'esercizio dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. La partecipazione di collaboratori di cui all'articolo 23 alle riunioni dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente.

## Art. 16.

*(Attività istruttoria)*

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante interrogatori o testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

## Art. 17.

*(Interrogatorio, esame di testimoni e confronti)*

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 16, comma 3, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, qualora lo ritenga utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto di comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione.

7. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui ai commi da 1 a 6 può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

9. È possibile altresì procedere all'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini, secondo le modalità previste dall'articolo 375 del codice di procedura penale, previo invio di un'informazione di garanzia, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 369 del codice di procedura penale, che contenga l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, l'invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia e la precisazione che l'informazione di garanzia viene inviata ai soli fini e per gli effetti dell'inchiesta parlamentare, senza alcuna incidenza in eventuali procedimenti penali attivati dall'autorità giudiziaria per lo stesso fatto. In caso di mancata presentazione della persona sottoposta ad indagini per atti di interrogatorio, senza che sia stato addotto legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo, ai sensi dell'articolo 376 del codice di procedura penale.

10. In tutti i casi previsti nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale.

## Art. 18.

*(Falsa testimonianza, reticenza o rifiuto di deporre)*

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o questa si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso senza ritardo all'autorità giudiziaria competente.

## Art. 19.

*(Regime degli atti e archivio della Commissione)*

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno siano oggetto di segreto funzionale o comunque non possano essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale del Senato addetto alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 23 se autorizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale divieto si applica anche agli scritti anonimi.

7. I componenti della Commissione, il personale del Senato addetto alla medesima ed ogni altra persona che collabori con la stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a conoscenza sono obbligati all'osservanza del segreto e del divieto di divulgazione ai sensi del presente articolo.

## Art. 20.

*(Relazioni)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della deliberazione istitutiva, annualmente, nonché ogni qualvolta la Commissione ravvisi la necessità di riferire al Senato, e comunque al termine dei lavori della Commissione stessa, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

## Art. 21.

*(Pubblicazioni di atti e documenti)*

1. La Commissione può decidere di pubblicare specifici atti e documenti nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide, direttamente o mediante un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere pubblicati. In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del Senato.

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 22.

*(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)*

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.



## Art. 23.

*(Collaborazioni)*

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni previste dalla deliberazione istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori, comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. L'Ufficio di Presidenza della Commissione può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori.

3. Il Presidente può disporre, senza la corresponsione di un compenso, collaborazioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, comunicando i nominativi alla Commissione.

4. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa l'osservanza del segreto e del divieto di divulgazione di cui all'articolo 19 del presente Regolamento. Essi svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

5. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di un nucleo di agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine, che il Presidente designa, comunicandone i nominativi alla Commissione.

6. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

## Art. 24.

*(Modifiche al Regolamento interno)*

1. Ciascun membro della Commissione può proporre modifiche alle disposizioni del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli. Il testo e l'eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente Regolamento.

# SOTTOCOMMISSIONI

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)** **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 24 settembre 2008

**8<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

**(15) BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi**

**(786) BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo unificato)

Il relatore ESPOSITO (*PdL*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 2, volto ad istituire presso l'Istituto superiore di sanità, il Registro nazionale dell'endometriosi, sarebbe opportuno acquisire elementi di quantificazione degli oneri date le caratteristiche del Registro e i criteri della sua tenuta e la contemporanea istituzione di registri regionali in grado di interfacciarsi con quello nazionale. Fa altresì presente che effetti onerosi da quantificare possono poi comportare gli articoli 4 e 5. Il primo istituisce, infatti, una commissione di esperti composta di dieci membri che hanno l'incarico di definire le linee guida per tutti gli aspetti connessi alla cura e alla prevenzione dell'endometriosi. Il secondo delega il Ministro competente per materia a introdurre tariffe differenziate relativamente alle prestazioni sanitarie per il trattamento e

la cura della patologia. Rileva che un approfondimento sulla possibile onerosità, e quindi sulla necessità di quantificazione degli oneri, appare opportuno anche in relazione all'articolo 6 che prevede la possibilità della promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione sugli aspetti specifici della malattia. Fa inoltre presente che l'articolo 7 prevede che gli oneri derivanti dal testo siano coperti nei limiti degli ordinari stanziamenti del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto riguarda gli emendamenti segnala, per i profili di potenziale onerosità, l'emendamento 4.3. Rileva poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO deposita agli atti della Commissione una nota disposta dalla Ragioneria generale dello Stato sul provvedimento. Fa presente altresì l'opportunità di predisporre una relazione tecnica sul testo unificato e segnala profili di criticità per quanto attiene alla clausola di copertura.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, propone di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul testo unificato.

Sulla proposta del Presidente conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

**(718) TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento risulta da aggiornare temporalmente, atteso che l'articolo 5 reca il riferimento all'anno 2007. In relazione agli articoli 5 e 7 del provvedimento, si segnala inoltre che non sussistono nell'ambito dei Fondi speciali risorse sufficienti a garantire idonea copertura ai relativi oneri, come previsti dalla formulazione del testo attualmente all'esame. Al riguardo, in relazione all'articolo 5, segnala che le proposte emendative 5.2 (testo 2) e 5.100 prevedono, rispettivamente, ad aggiornare la clausola temporale della disposizione, recando un onere a decorrere dall'anno 2009, nonché alla relativa copertura finanziaria, che nella formulazione della proposta emendativa risulta idonea in relazione alle dotazioni del fondo. Analogamente, in relazione all'articolo 7, le proposte emendative 7.100 e 7.200 prevedono, rispettivamente, la decorrenza del beneficio fiscale a partire dal 1° gennaio 2009, nonché l'indicazione della relativa copertura finanziaria, che nella formulazione della proposta emendativa risulta idonea in relazione alle risorse sussistenti nel fondo. In relazione agli altri emendamenti, segnala la proposta 2.1 (testo 2), per la quale occorre acquisire

conferma che all'istituzione del Registro possa procedersi mediante le risorse già previste dalla legislazione vigente, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del provvedimento. In relazione alla proposta 5.6, ritiene opportuno valutare la compatibilità del carattere obbligatorio della dotazione della strumentazione, con il tetto di spesa previsto per la disposizione; analogamente, osserva la necessità di valutare la compatibilità con il tetto di spesa in relazione alla proposta 5.7, atteso che la formulazione ivi prevista, volta all'integrazione della lista di luoghi da dotare di defibrillatori, appare più specifica rispetto al tenore attuale del testo della disposizione (articolo 5, comma 1, ultimo periodo). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO, stante la presenza di norme suscettibili di determinare maggiori oneri, ritiene opportuno richiedere la predisposizione di una relazione tecnica.

Conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che è convocata per oggi alle ore 15,15 un'ulteriore seduta della Sottocommissione per i pareri, per l'esame dei disegni di legge n. 1006 e n. 1036 (Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento).

Prende atto la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**9ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

(1006) *Vittoria FRANCO ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento*

(1036) *ASCIUTTI ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso, d'iniziativa parlamentare, risulta essere sprovvisto di relazione tecnica. L'atto riproduce interamente il testo di un disegno di legge (atto senato 1169) approvato dal Senato nella scorsa legislatura ed in particolare dell'emendamento 1.100 (testo 2) sul quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere favorevole, condizionato all'accoglimento della proposta medesima. Per la parte di competenza, posta la clausola generale di invarianza degli oneri contenuta nell'articolo 9 del provvedimento, ritiene necessario acquisire conferma che, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1 (strumenti di *e-learning* per la formazione *on line*), 5, comma 2, lettere *d*) ed *e*) e comma 3 (tecnologie informatiche e strumenti di apprendimento alternativi, strumenti compensativi atti a favorire la comunicazione verbale degli alunni bilingui, monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi), 6, commi 2 e 3 (orari flessibili dei genitori da demandare alla contrattazione collettiva nazionale) siano compatibili con la clausola generale di cui all'articolo 9 e con le ulteriori clausole di invarianza poste negli articoli medesimi.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento al fine di acquisire i necessari chiarimenti da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 24 settembre 2008

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FERRARA**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione» (n. 19): osservazioni favorevoli con rilievo.**

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**(7<sup>a</sup> - Istruzione)**

**(10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo)**

*Giovedì 25 settembre 2008, ore 14,30*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle ricerche italiane relative alla fusione nucleare:

- audizione del dottor David Maisonnier, rappresentante dello *European Fusion Development Agreement* (EFDA).

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 25 settembre 2008, ore 14,30*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (1038).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (999).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (847).
- ICHINO ed altri. – Norme in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture pubbliche e dei loro dipendenti. Delega al Governo in materia di valutazione del rendimento delle pubbliche amministrazioni e del loro personale ed in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici (746).

## III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

## IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).



- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

VI. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI  
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM (2008) 426 def.) (n. 6).
-

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 25 settembre 2008, ore 9*

**IN SEDE REFERENTE****I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).
- BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- PEGORER ed altri. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (466).
- COSTA. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (745).
- BENEDETTI VALENTINI. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (782).
- GIARETTA e Paolo ROSSI. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (792).
- Alberto FILIPPI e VACCARI. – Riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (821).

**III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Giovedì 25 settembre 2008, ore 12*

- Costituzione della Commissione: elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.
-





NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 24 settembre 2008

**INDICE**

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa . . . . .	<i>Pag.</i> 135
Delegazione presso l'Assemblea parlamentare UEO . . . . .	» 137

---

## DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Mercoledì 24 settembre 2008

### COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE

*Presidenza del Presidente provvisorio*  
Giacomo SANTINI, indi del presidente Luigi VITALI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

Giacomo SANTINI, *presidente*, avverte che la Delegazione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto da un presidente, due vice presidenti e due segretari. Ricorda che, come comunicato dai Presidenti delle Camere alle rispettive Assemblee nella seduta odierna, possono ricoprire cariche in seno all'ufficio di presidenza solo i componenti effettivi delle delegazioni e non anche quelli supplenti.

### Elezione del presidente

Giacomo SANTINI *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: . . . . .	16
Maggioranza assoluta dei voti . . . . .	9

Hanno riportato voti:

deputato Luigi VITALI . . . . .	10
deputato Andrea RIGONI . . . . .	6

Proclama eletto presidente il deputato Luigi VITALI

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:*

Roberto Antonione, Lorenzo Cesa, Gianpaolo Dozzo, Piero Fassino, Dario Franceschini, Gennaro Malgieri, Andrea Rigoni e Luigi Vitali

*Hanno preso parte alla votazione di senatori:*

Federico Bricolo, Vannino Chiti, Paolo Giaretta, Pietro Marcenaro, Pasquale Nessa, Giacomo Santini, Giuseppe Saro e Giuseppe Valentino.

La delegazione procede quindi alla votazione per la elezione di due vice presidenti e di due segretari.

## Risultato della votazione per l'elezione dei due vicepresidenti:

Presenti e votanti: ..... 17

## Hanno riportato voti:

senatore Federico BRICOLO .....	9
deputato Andrea RIGONI .....	8

Risultano eletti vice presidenti il deputato Andrea RIGONI e il senatore Federico BRICOLO.

## Risultato della votazione per l'elezione dei due segretari:

Presenti e votanti: ..... 17

## Hanno riportato voti:

deputato Deborah BERGAMINI .....	8
senatore Paolo GIARETTA .....	8
deputato Roberto ANTONIONE .....	1

Proclama eletti il deputato Deborah BERGAMINI e il senatore Paolo GIARETTA.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:*

Roberto Antonione, Lorenzo Cesa, Gianpaolo Dozzo, Piero Fassino, Dario Franceschini, Gennaro Malgieri, Andrea Rigoni e Luigi Vitali

*Hanno preso parte alla votazione i senatori:*

Federico Bricolo, Vannino Chiti, Paolo Giaretta, Pietro Marcenaro, Pasquale Nessa, Giacinto Russo, Giacomo Santini, Giuseppe Saro e Giuseppe Valentino.

Luigi VITALI, *presidente*, ringrazia tutti i componenti della delegazione ed esprime l'auspicio di un buon lavoro.

*La seduta termina alle ore 14,45.*



## DELEGAZIONE ASSEMBLEA UEO

Mercoledì 24 settembre 2008

*Presidenza del Presidente provvisorio*  
SANTINI

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI DELLA  
DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE DELL'EUROPA  
OCCIDENTALE*

La Delegazione procede allo scrutinio per l'elezione del Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare UEO.

Risulta eletto Presidente il deputato Gianpaolo DOZZO (*LNP*).

La Delegazione procede quindi alla votazione per l'elezione dei due Vice Presidenti.

Risultano eletti Vice Presidenti i senatori Pasquale NESSA (*PdL*) e Pietro MARCENARO (*PD*).

La Delegazione procede infine alla votazione per l'elezione dei due Segretari.

Risultano eletti Segretari il deputato Roberto ANTONIONE (*PdL*) e il senatore Giacinto RUSSO (*IdV*).

*La seduta termina alle ore 15,10.*





